

Avv. Raffaella Quintana
Avv. Alberto Angeloni
Avv. Giuseppina Leoncavallo
Via dei Due Macelli, 66
00187 – ROMA
Tel. 06 68 88 01
Fax 06 68 88 02 01

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE XVII – DOTT. FAUSTO BASILE

R.G. N. 8268/2021 – ud. 10 marzo 2021

Memoria di costituzione

nell'interesse di **PFIZER ITALIA S.R.L.** (c.f. 06954380157 e P.Iva 01781570591), con sede legale in Latina (04100-LT), Via Isonzo n. 71 (in seguito, *breviter* la “Società” o “Pfizer Italia”), in persona del Consigliere e Legale Rappresentante, dott. Marco Sugarelli, nato a Roma (RM), in data 16 giugno 1958 (c.f. SGR MRC 58H16 H501S), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dagli Avv.ti Raffaella Quintana (cod. fisc. QNT RFL 63A42 L049J; PEC: *raffaella.quintana@pec.dlapipersecure.it*), Alberto Angeloni (cod. fisc. NGL LRT 76L08 H501E; PEC: *alberto.angeloni@pec.it*) e Giuseppina Leoncavallo (cod. fisc. LNC GPP 83A62 B519M; PEC: *giuseppinaleoncavallo@ordineavvocatiroma.org*), presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Due Macelli, 66 e i quali chiedono di ricevere ogni comunicazione agli indirizzi PEC sopra indicati;

- resistente -

nel giudizio ex art. 700 c.p.c. promosso da

- il **CODACONS** - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI A TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI (il “Codacons”),
- la **ARTICOLO 32-97** – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO E DEL CITTADINO, (in seguito solo la “Articolo 32-97” e insieme al Codacons, le “Associazioni”) entrambe in persona del l.r.p.t., Avv. Giuseppe Ursini, nonché
- l'**AVV. GIUSEPPE URSINI**, in proprio (l’“Avv. Ursini” e insieme alle Associazioni i “Ricorrenti”),



tutti rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Carlo Rienzi, Avv.ti Gianluca Di Ascenzo e Giulia Claudia Rinaldi Tufi,

- ricorrenti -

nei confronti

del COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS, DOTT. DOMENICO ARCURI (in seguito il "Commissario" o il "Dott. Arcuri"),

- altro resistente -

e di

PFIZER INC., con sede legale in 235 East 42nd Street, New York, NY, Stati Uniti d'America - 10017 (in seguito solo la "Pfizer Inc.", insieme a Pfizer Italia e al Commissario i "Resistenti").

- altra resistente-

* * *

INDICE

IN FATTO	3
I. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.....	3
II. CIRCOSTANZE FATTUALI.....	6
III. EXECUTIVE SUMMARY	8
IN DIRITTO	12
IV. ECCEZIONI PRELIMINARI	12
IV.A) SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CIVILE IN FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO O DELLE AUTORITÀ EUROPEE.....	12
a. Sulla giurisdizione del giudice amministrativo: eventuale sussistenza di un interesse legittimo ma non di diritto soggettivo.	12
b. Sulla giurisdizione delle Autorità Europee.	17
IV.B)SUL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE: IL RISCHIO DI SCONFINAMENTO DEL POTERE GIUDIZIARIO SULLE PREROGATIVE DEL POTERE ESECUTIVO.	20
IV.C) SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E SULLA CARENZA D'INTERESSE AD AGIRE DEI RICORRENTI EX ART. 100 C.P.C..	21
a. Sul difetto di legittimazione attiva del Codacons e di Articolo 32-97.....	21



b. Sul difetto di legittimazione attiva dell'Avv. Ursini.	27
IV.D) SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI PFIZER ITALIA.	30
IV.E)SULLA NULLITÀ DEL RICORSO EX ARTT. 163 E 164 C.P.C..	32
IV.F) SULL'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI TIPICI.	33
a. Sul difetto di residualità ed atipicità della misura cautelare richiesta. ...	34
b. Ineseguibilità della misura cautelare richiesta.	35
c. Difetto di strumentalità dell'azione cautelare rispetto all'incardinando procedimento di merito.	36
d. Sulla non accessorietà della fase cautelare rispetto alla fase di merito. ..	38
V. NEL MERITO	39
V.A) SULL'INSUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS.	39
V.B) IN CONCLUSIONE SULL'ASSENZA DEL FUMUS. LA SIMULTANEA SUSSISTENZA DEI DUE REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE.	41
V.C) L'INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA.	42
VI. SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE DEI RICORRENTI.	47
CONCLUSIONI	49

* * *

IN FATTO

I. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.

In data 9 febbraio 2021, Pfizer Italia si vedeva notificare a mezzo di posta elettronica certificata da Codacons, Articolo 32-97 e dall'Avv. Ursini un ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* iscritto al Ruolo Generale n. 8268/2021, depositato il 4 febbraio u.s. (di seguito per brevità solo il "*Ricorso*"), unitamente al pedissequo decreto n. 148/2021 dell'8 febbraio 2021 (di seguito solo il "*Primo Decreto*"), emesso dal Giudice designato dott. Fausto Basile per la fissazione della prima udienza di discussione del 10 marzo 2021.

I Ricorrenti chiedevano all'Ill.mo Tribunale adito, a mezzo del Ricorso, previa verifica della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 700 e 669-*bis* c.p.c., nonché previo accertamento sommario del presunto inadempimento contrattuale di una generica e non meglio identificata "Pfizer" che avrebbe temporaneamente ridotto la



consegna all'Italia delle fiale di vaccini da Covid-19 (il/i "Vaccino/i"), e al contempo violato la normativa Antitrust limitando la produzione dei Vaccini, di provvedere *inaudita altera parte*, stante le (generiche e non) dedotte ragioni d'urgenza, ad:

"1) ordinare alla casa farmaceutica Pfizer di esibire il contratto per la produzione, l'acquisto e la fornitura del vaccino anti-covid nell'Unione Europea e, all'esito, ordinare la consegna in favore dell'Italia, nei tempi previsti, delle dosi di vaccino pattuite;

2) ordinare, altresì, al Commissario Straordinario per l'emergenza Coronavirus, Dottor Domenico Arcuri, di esibire il contratto per la produzione, l'acquisto e la fornitura del vaccino anti-covid nell'Unione Europea sottoscritto con la Pfizer, nonché ogni atto ad esso connesso e/o conseguente sottoscritto dall'Italia;

3) ordinare, infine, al Commissario Straordinario per l'emergenza Coronavirus, Dottor Domenico Arcuri, di adottare ogni atto idoneo al fine di provvedere al necessario approvvigionamento vaccinale tramite la conclusione di idonei accordi con enti e/o istituzioni terze" (cfr. pag. 29 del Ricorso).

I Ricorrenti, altresì, invitavano il Giudice a fissare l'udienza *ex art. 669-sexies*, II comma, c.p.c. assegnando i termini per la notificazione e, in subordine, qualora ritenuti non sussistenti i presupposti per la pronuncia del decreto *inaudita altera parte*, chiedevano la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 83-bis disp. att. c.p.c. e in subordine la comparizione delle parti in contraddittorio.

In via istruttoria, poi, i Ricorrenti domandavano di disporre l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Pfizer Italia e del Commissario Arcuri.

Con il Primo Decreto, l'Ill.mo Giudice adito, rigettava la richiesta avversaria del provvedimento *inaudita altera parte*, ritenendone insussistenti i presupposti, e conseguentemente fissava l'udienza del 10 marzo 2021 per la comparizione delle parti, con termine fino al 19 febbraio 2021 per la notifica.

Nonostante il rigetto già pronunciato dal Giudice, i Ricorrenti insistevano nella richiesta di accesso al Contratto, già oggetto del Ricorso, proponendo, in data 11



febbraio 2021, una irrituale istanza *ex art. 210 c.p.c.* per il solo ordine di esibizione del Contratto, a fondamento della quale deducevano l'esigenza di consultare il Contratto anticipatamente, rispetto all'udienza di comparizione, affinché fosse loro consentito un compiuto esercizio del diritto alla difesa.

Con provvedimento del 17 febbraio 2021 (il "*Secondo Decreto*"), il Giudice rigettava anche l'istanza *ex art. 210 c.p.c.*, non senza rilevarne l'irritualità per essere propria della diversa fase istruttoria del giudizio, ribadendo l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura *inaudita altera parte* e la necessità di decidere sul Ricorso solo dopo l'esame nel contraddittorio delle parti. Ciò nonostante, nelle immediatezze del rigetto e ancora nei giorni successivi, il sito *web* di Codacons e taluni giornali *on line* travisando totalmente – e (in)spiegabilmente – la chiarissima decisione del Giudice, riportavano la notizia che "*Pfizer dovrà depositare il contratto per la fornitura di vaccini siglato con l'Ue, per ordine del Tribunale Civile di Roma che si è espresso sul ricorso presentato dal Codacons*" (cfr. Articoli sul sito *web* Codacons sull'insussistente obbligo di Pfizer di esibire il Contratto; Articoli di stampa sull'insussistente obbligo di Pfizer di esibire il Contratto, *sub doc.ti 1, 2*).

Con il Secondo Decreto, il Giudice, oltre a rigettare l'ennesima istanza avversaria, assegnava ai Resistenti il termine fino a tre giorni prima dell'udienza di comparizione per il deposito della memoria difensiva e relativi documenti.

Nel termine concesso, Pfizer Italia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, si costituisce in giudizio per eccepire, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice Civile in favore del Giudice Amministrativo e delle Autorità Giudiziarie Europee; la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti; il difetto di legittimazione passiva di Pfizer Italia; quindi, la inammissibilità del Ricorso vista la segretezza del Contratto e comunque, il difetto di residualità e di tutti i presupposti di legge quali il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* nonché la mancata connessione con il giudizio di merito, e nel merito l'infondatezza della pretesa cautelare.



II. CIRCOSTANZE FATTUALI

I fatti generali oggetto del presente giudizio sono, purtroppo, tristemente noti a tutti. Da circa un anno, invero, l'intera comunità globale ha imparato a familiarizzare con la malattia determinata dall'infezione da Coronavirus-Sars 2. Il nostro Paese (e il mondo intero) ha pagato e sta pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane e crisi economica e le notizie in merito alla diffusione del virus e delle sue terribili conseguenze inondano, da oltre 12 mesi, i giornali e i telegiornali. La pandemia scatenata dal Coronavirus-Sars 2, invero, ha avuto e sta ancora avendo effetti devastanti sul mondo intero. Quella che stiamo vivendo è probabilmente una delle peggiori crisi pandemiche dell'umanità.

Mai come ora, però, la comunità scientifica mondiale è stata in grado di reagire con straordinaria tempestività ed efficacia, tanto che siamo oggi a disquisire della distribuzione del vaccino, sviluppato, sperimentato, approvato e prodotto da una casa farmaceutica (vale la pena di ricordare, senza alcun supporto e finanziamento pubblico), seguita poi da altre farmaceutiche, che sono riuscite anche esse a sviluppare, vedere approvati e produrre altri vaccini.

A seguito dello straordinario (e indiscusso) successo scientifico-farmaceutico, è avvenuto un altro fatto straordinario, di natura politica. Per la prima volta nella sua storia, l'Unione Europea ha negoziato – nell'interesse di tutti i cittadini europei – con le case farmaceutiche, i contratti per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dei vaccini. Come affermato dal Commissario Europeo per la salute e la politica dei consumatori, Stella Kyriakides, invero, la Commissione Europea si è curata del fatto che i vaccini fossero **economicamente accessibili, sicuri ed efficaci**.

E' circostanza acclarata ed incontrovertita, infatti, che il contratto oggetto della presente istanza cautelare è contratto firmato dalla Commissione Europea con le case farmaceutiche. E' pure, per altro verso, notizia di pubblico dominio, che **il Contratto, poiché ritenuto "Confidential" dalla Commissione Europea, è stato segreto ed è quindi soggetto al divieto di divulgazione anche da parte degli Stati membri** a



norma di specifiche disposizioni del Regolamento EU n. 1049/2001 (il “*Regolamento EU*”); con tutte le conseguenze legali che questo comporta, e che verranno meglio spiegate nel prosieguo.

D’altro canto, per completezza di informazione, si riporta come l’odierna azione non sia la prima iniziativa che, anche solo nell’ultimo mese, è stata avviata dalle Associazioni nei confronti di Pfizer Italia avendo questi, infatti, per le stesse vicende, già depositato un esposto-denuncia presso la Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza, in data 16 gennaio 2021 (la “*Denuncia Antitrust*”).

Con la Denuncia Antitrust, peraltro, le Associazioni hanno già proposto un’istanza ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 proprio per l’accesso al Contratto: istanza che, in buona sostanza, ricalca l’oggetto del presente Ricorso.

Per non commentare il fatto che, come visto, le iniziative assunte dalle controparti e i loro contenuti, sono stati tutti ampiamente divulgati tramite i più disparati canali di comunicazione, nazionali e non (*i.e.* stampa, siti *web*, etc.), spesso anche travisati ad arte, con conseguente grave detrimento per l’immagine e la reputazione commerciale della Società, estranea all’intera vicenda, e con il paradosso che quelle stesse notizie di stampa costituiscono l’unica fonte delle convinzioni avversarie e gli unici elementi “probatori” posti a fondamento del Ricorso.

A tali circostanze si aggiunge l’allarme che la divulgazione di tali notizie determina sulla generalità dei consociati proprio a causa delle singolari condotte assunte dalle Associazioni.

I Ricorrenti, peraltro, hanno, inspiegabilmente, creduto di poter indirizzare sempre alla sede della Pfizer Italia anche la **notifica del Ricorso diretta alla distinta e autonoma società Pfizer Inc. e ciò nonostante Pfizer Italia non sia ad alcun titolo incaricata a ricevere le notifiche per la Pfizer Inc., né nel domicilio fisico né all’indirizzo PEC**, entrambi univocamente appartenenti e riconducibili alla sola Società deducente, e recapiti presso i quali non sussiste qualsivoglia domiciliazione della società americana.



III. EXECUTIVE SUMMARY

Nel contesto così complesso e delicato appena descritto, quindi, i Ricorrenti sottopongono le loro scellerate richieste al vaglio del Tribunale Ordinario di Roma formulando una domanda **nulla, inammissibile, improcedibile e infondata** di cui, tra l'altro, risultano omessi o almeno assolutamente incerti o erronei tutti gli elementi essenziali.

Innanzitutto, è errata l'Autorità Giudiziaria cui i Ricorrenti pongono le loro domande. Come si avrà modo di dimostrare nel prosieguo, invero, per le domande attoree ha giurisdizione il Giudice Amministrativo e non il Giudice Ordinario. E ci sarebbe da domandarsi, prima ancora, se l'Autorità Giudiziaria Italiana sia munita della giurisdizione necessaria a conoscere una controversia in cui un soggetto italiano (i Ricorrenti) chiedano l'accesso ad un documento (e l'esecuzione di un contratto) formatosi in Europa tra la Commissione Europea e un soggetto terzo, peraltro, soggetto ad uno stretto regime di confidenzialità disciplinato dal Regolamento EU, sopra rammentato.

Se anche così non fosse, comunque, il Tribunale Civile non avrebbe alcuna giurisdizione, men che meno in fase cautelare (e di certo non nei confronti di un soggetto terzo qual è Pfizer Italia), sulle **istanze di accesso al Contratto**, istituito squisitamente di **natura pubblicistica** a cui certamente non soggiace il soggetto privato, anche ove firmatario del Contratto.

E tanto è ancor più vero ove si consideri l'interesse posto alla base della istanza di accesso che, nel caso di specie, e per come genericamente prospettato dai Ricorrenti, potrebbe tutt'al più qualificarsi quale mero interesse legittimo del consociato.

Il citato Regolamento EU per giunta disciplina assai chiaramente l'unica modalità di accesso ai documenti della Commissione Europea. Così come a livello nazionale le istanze di accesso ai documenti della pubblica amministrazione sono disciplinate dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 ben noti ai Ricorrenti per averli azionati nel proporre la Denuncia all'Antitrust Europeo.



In secondo luogo, il provvedimento chiesto sconfinava la suddivisione dei poteri dello Stato ponendo un conflitto di attribuzione in cui prevarrebbe il Potere Esecutivo.

In terzo luogo, l'azione avversaria difetta anche della legittimazione attiva e dell'interesse ad agire in capo a tutti i Ricorrenti, Codacons, Articolo 32-97 e all'Avv. Ursini, i quali innanzitutto, e diversamente di quanto essi affermano; *(i)* non sono portatori di quell'interesse pubblico e generalizzato della pluralità dei consociati che spetta, da Costituzione, soltanto alle Istituzioni Pubbliche; e *(ii)* hanno dichiarato di conoscere già il contenuto del Contratto (cfr. pag. 8 del Ricorso) di cui ciò nonostante, immotivatamente, chiedono l'esibizione.

In quarto luogo, non è identificata la parte resistente che i Ricorrenti indicano genericamente in "Pfizer" pur avendo citato in giudizio sia Pfizer Italia che Pfizer Inc.; non sono in alcun modo chiarite le ragioni del coinvolgimento in giudizio di Pfizer Italia, estranea alla lite e alle vicende ivi narrate. L'odierna resistente Pfizer Italia è **estranea alla lite**: essa non ha alcun titolo né per dare esecuzione agli eventuali ordini cautelari richiesti, né per rispondere, nella fase di merito, degli ipotetici danni paventati dall'Avv. Ursini.

Essa infatti **non è parte del Contratto** a cui i Ricorrenti chiedono di avere accesso, non è nemmeno il produttore o il distributore dei Vaccini: Pfizer Italia non è in alcun modo coinvolta o comunque connessa alla filiera dei Vaccini e, dunque, a tutto quanto lamentato dai ricorrenti.

Ciò nonostante, si vede costretta ad una defatigante attività difensiva al fine di scongiurare la formazione di provvedimenti ingiusti nei propri confronti confidando che il Giudice stigmatizzi la condotta avversaria tanto per aver assunto una iniziativa nulla, inammissibile, improcedibile, comunque infondata, senza averne titolo e legittimazione, nella sede non competente e nei confronti del soggetto privo della necessaria legittimazione passiva, quanto per la strumentalizzazione pubblica degli avvenimenti di questo processo.



In quinto luogo, il Ricorso e la successiva domanda di merito sono manifestamente nulli ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, co. IV c.p.c. per essere omessi tutti gli elementi essenziali della domanda utili a garantire alla parte resistente di svolgere una adeguata difesa. Incerta è l'indicazione della domanda che si intenderebbe formulare nel merito per il risarcimento di presunti danni patrimoniali e non sofferti dall'Avv. Ursini per ragioni e titoli sconosciuti; mancano totalmente l'indicazione della *causa petendi* e del *petitum* che si riassume in una ridondante ripetizione della preoccupazione di un generico danno alla salute dei consociati.

In sesto luogo, per stessa ammissione dei Ricorrenti (cfr. pag. 7 del Ricorso), non sussiste nemmeno alcun inadempimento (il *fumus*) imputabile a "Pfizer" giacché *ex contractu* (come si chiarirà meglio in appresso); vengono citati alla rinfusa, e senza che ad essi corrisponda alcuna domanda, argomenti di cui non è chiaro il nesso con il Ricorso, tra cui la normativa Antitrust, le determinazioni dell'EMA sulle dosi ricavabili da ciascuna fiala di Vaccino, etc.

Inoltre, Codacons e Articolo 32-97 non hanno nemmeno provato a formulare domande per la fase di merito (*rectius*, non ne hanno), ma solo l'Avv. Ursini che, poiché settantunenne, si considererebbe titolare di un generico diritto al Vaccino secondo un ordine di priorità (*i.e.* uno dei vari Piani Vaccini pubblicati sino ad oggi) che in realtà non lo vede tra i primi e che comunque, lungi dal dispensare diritti o scadenze, ha carattere solo previsionale e ordinatorio, con la conseguenza che l'Avv. Ursini potrà forse vantare una mera aspettativa di fatto, pari a quella di tutti gli altri 60 milioni di italiani. Al contrario, se la vaccinazione che l'Avv. Ursini pretende di ricevere ricorrendo alla tutela cautelare fosse stata effettivamente "urgente" non si comprenderebbe perché il Ricorrente non sia stato incluso nelle categorie prioritarie. Per inciso poi, se il risarcimento di cui l'Avv. Ursini intende chiedere il ristoro nella successiva azione di merito corrispondesse a quello che le Associazioni sponsorizzano sul loro sito *web* (cfr. schermata sito *web* Codacons; *sub doc. 3*) e che



quantificano nella somma di euro 5.000,00, allora questo Tribunale, oltre che privo di giurisdizione, non sarebbe nemmeno competente per valore.

Da ultimo, la misura cautelare richiesta (esibizione del Contratto) è totalmente inidonea a scongiurare i presunti rischi paventati (e connessi alla disponibilità dei Vaccini) non sussistendo alcun pericolo di danno grave e irreparabile che sia incompatibile con un ordinario giudizio di merito.

E dunque, l'accoglimento di un'azione cautelare quale quella che ci occupa, oltre che inattuabile, vista l'estraneità di Pfizer Italia e la segretezza imposta dalla Commissione Europea sul Contratto, esporrebbe alla pericolosissima conseguenza che tutti i cittadini italiani, 60 milioni di consociati, si considerino legittimati ad azioni risarcitorie per i presunti (ma al contempo negati dal Contratto stesso) ritardi nella consegna dei Vaccini senza che alcuno di essi possa concretamente affermare di avere un diritto attuale al Vaccino, di averlo ricevuto in ritardo rispetto ad un termine essenziale prestabilito e sia stato concretamente (non idealmente) danneggiato dal presunto ritardo.

Se poi si considera che i vaccini disponibili sul territorio nazionale ad oggi e rispetto ai quali sarebbe stato contestato un presunto (ma insussistente) ritardo nelle consegne, non sono solo quelli a firma Pfizer-BioNTech, ma anche quelli prodotti da AstraZeneca e Moderna: il che rende ancor meno comprensibile la citazione in giudizio proprio di "Pfizer" (e ancor più di Pfizer Italia) la quale, alla fine dei conti, anche limitandosi alle mere indiscrezioni su cui la controparte fonda il proprio impianto argomentativo, risulterebbe certamente la più tempestiva.

Non va dimenticato poi che nella filiera della somministrazione dei vaccini sul territorio nazionale il funzionamento della macchina organizzativa improntata dal Governo sfugge al controllo di "Pfizer", che nulla potrebbe nel caso in cui, come pare sia avvenuto stando alle ultime notizie di stampa (cfr. schermata da sito *web* de Lab Gedi Digital, cfr. *sub doc. 4*), alcune delle dosi di Vaccino consegnate all'Italia non venissero tempestivamente somministrate.



E allora già solo da quanto precede emerge la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza delle pretese avversarie, come si viene ulteriormente a confermare per le seguenti ragioni

IN DIRITTO

IV. ECCEZIONI PRELIMINARI

IV.A) SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CIVILE IN FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO O DELLE AUTORITÀ EUROPEE.

a. Sulla giurisdizione del giudice amministrativo: eventuale sussistenza di un interesse legittimo ma non di diritto soggettivo.

Preliminarmente si rileva come l'azione avversaria sia stata incoata dinanzi ad un Giudice privo di giurisdizione giacché, per quanto appresso si dirà, i Ricorrenti agirebbero per veder tutelato un loro ipotetico **interesse legittimo** e non, invero, un diritto soggettivo del quale avrebbe potuto conoscere il Giudice Ordinario.

I Ricorrenti affermano di essere legittimati ad agire, sostanzialmente, per le seguenti ragioni:

- (i) il **Codacons**: prospettandosi associazione con riconosciute finalità di ente para-pubblicistico iscritto nell'elenco speciale delle associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale *ex art. 173 del D. Lgs. n. 206/2005* (il "*Codice del Consumo*"), nella presente sede intenderebbe tutelare il buon andamento della Pubblica Amministrazione e un generico e indifferenziato diritto alla salute *ex art. 32 della Costituzione* (cfr. pag. 9 del Ricorso);
- (ii) la **Articolo 32-97**: presentandosi quale associazione di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991, rivolta alla tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori dei servizi di assistenza sanitaria pubblica e privata, a qualsiasi titolo, e del servizio farmaceutico a tutela del diritto alla salute in termini di generalità e di globalità (cfr. pag. 11 del Ricorso);
- (iii) l'**Avv. Ursini**: rientrerebbe nella categoria di "persone in età avanzata" di cui alla categoria 3 nella versione del Piano Strategico Vaccinazioni anti-Sars-CoV-



2/COVID-19¹, aggiornato in data 8 febbraio 2021 (cfr. *sub* doc. 10) e in corso di revisione, e il quale, avendo 72 anni, assume di avere diritto alla somministrazione del Vaccino con priorità (cfr. pag. 12 del Ricorso).

Premesso che i Ricorrenti sono assolutamente privi di qualsivoglia legittimazione attiva per le ragioni di cui si dirà a breve, il “*buon andamento della Pubblica Amministrazione*”, il “*diritto alla salute ex art. 32 Costituzione*” (cfr. pag. 9 del Ricorso) per come invocati dai Ricorrenti, nonché il “*diritto alla somministrazione con priorità*” dell’Avv. Ursini (cfr. pag. 12 del Ricorso) si palesano tutti, in modo alquanto evidente, come eventuali interessi legittimi e non, di certo quali diritti soggettivi dei Ricorrenti con l’effetto che il Tribunale civile non potrà che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a conoscere il Ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 c.p.c..

In base all’art. 103 della Costituzione il criterio ordinario che consente di distinguere la giurisdizione del Giudice Ordinario rispetto a quella del Giudice Amministrativo è quello della *causa petendi*: il riparto va operato in relazione alla posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio.

Considerando che i Ricorrenti intendono trovare tutela del diritto alla salute invocando un provvedimento cautelare del Giudice che ordini:

all’odierna resistente di:

- (i) “*esibire il contratto per la produzione, l’acquisto e la fornitura del vaccino anti-covid nell’Unione Europea e, all’esito, ordinare la consegna in favore dell’Italia, nei tempi previsti, delle dosi di vaccino pattuite*”;

e al Commissario² di,

¹ Il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 al Parlamento le linee guida del Piano Strategico Vaccinazioni anti-Sars-CoV-2/COVID-19, elaborato da ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa che è stato poi adottato con D.M. del 2 gennaio 2021 e, così come previsto dal piano stesso, aggiornato in data 8 febbraio 2021.

² Organo istituito ai sensi dell’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, a mezzo del quale è stato nominato Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto



- (ii) *“esibire il contratto per la produzione, l’acquisto e la fornitura del vaccino anti-covid nell’Unione Europea sottoscritto con la Pfizer, nonché ogni atto ad esso connesso e/o conseguente sottoscritto dall’Italia”*; nonché di,
- (iii) *“adottare ogni atto idoneo al fine di provvedere al necessario approvvigionamento vaccinale tramite la conclusione di idonei accordi con enti e/o istituzioni terze”*;

è quantomai evidente come le pretese dei Ricorrenti involgano l’analisi di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo.

Rientrando quindi nella materia del diritto amministrativo e della protezione di eventuali interessi legittimi, va da sé che il preteso accesso al Contratto dovrebbe inevitabilmente soggiacere al vaglio delle autorità amministrative che ne verificano la sussistenza dei presupposti secondo le specifiche norme di cui agli art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. Competente per la pretesa azionata è, invero, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in prima istanza e il TAR Lazio in sede giurisdizionale.

D’altra parte ***“È inammissibile il ricorso cautelare urgente a protezione del diritto di accesso ai documenti amministrativi la cui tutela è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”***³.

E dunque solo i Tribunali amministrativi potranno compiere quell’accertamento imposto dall’art. 22 della Legge n. 241/90 che il richiedente l’accesso *“vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”* con le modalità e secondo i rimedi prescritti dal successivo art. 25 della medesima legge.

Neanche si ravvisano arresti contrari del Consiglio di Stato⁴, fermamente ancorato sulla natura di interesse legittimo del diritto dell’istante *ex* Legge n. 241/90 originato

dell'emergenza epidemiologica COVID-19 il dott. Domenico Arcuri (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 73, del 20 marzo 2020).

³ Così Tribunale di Brindisi, 22 dicembre 2000, in *Foro it.* 2001, I,3008.

⁴ Cons. Stato, ad. plen., 24 giugno 1999, n. 16, e sex. V, 2 dicembre 1998, n. 1725, *Foro it.*, 1999, III, 433, con note di CARINGELLA e ROMEO; in dottrina, v. PALEOLOGO, *La l. 7 agosto 1990 n. 241: procedimenti amministrativi ed accesso ai documenti dell’amministrazione*, in *Dir. Proc. Ammin.*, 1991, 12; SANDULLI, *Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi*, voce dell’*Enciclopedia del diritto*, Milano, 2000, aggiornamento IV, 1; MAZZAROLLI, *L’accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali*, Padova, 1998, 58; CASSETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 1999, 406.



dal potere regolamentare riconosciuto all'amministrazione dall'art. 24, co. IV, e vocato alla finalità primaria di assicurare la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell'attività amministrativa (art. 1).

Che l'accesso agli atti di cui alla Legge n. 241/1990 sia l'unica strada possibile, è d'altra parte chiaro anche ai Ricorrenti i quali, infatti e prima di avviare l'odierna azione, avevano già richiesto l'accesso al Contratto invocando l'applicazione dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 nei confronti di quei soggetti destinatari della Denuncia Antitrust. In caso di diniego o silenzio, pertanto, avrebbero dovuto ricorrere al TAR del Lazio e non al Tribunale di Roma (sic!).

Anche avendo riguardo alla richiesta avanzata verso il Commissario per l'approvvigionamento dei Vaccini dello Stato Italiano e le modalità della sua realizzazione rappresentano la manifestazione più evidente della sovranità pubblica e delle sue scelte discrezionali volte al contemperamento in via primaria ed immediata della cura degli interessi pubblici⁵.

⁵ Per quanto occorrer possa si rammenta l'insegnamento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 85 del 2013, ha assicurato che *“tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.*

Per le ragioni esposte, non si può condividere l'assunto del rimettente giudice per le indagini preliminari, secondo cui l'aggettivo «fondamentale», contenuto nell'art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del diritto alla salute [...]. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. [...] Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”. Pertanto, nei rapporti tra l'individuo e le strutture pubbliche preordinate alla salvaguardia della esigenza di tutela collettiva della salute, come noto, si è in presenza, da parte del singolo individuo, di un diritto condizionato alla concreta possibilità che l'ordinamento offre con riferimento, soprattutto, alla limitatezza delle risorse finanziarie destinate al settore.

Proprio questa limitatezza di risorse traccia quel solco insuperabile di discrezionalità della scelta cui è chiamata la Pubblica Amministrazione nello stabilire quali siano le modalità migliori per perseguire la tutela del diritto alla salute contemperando la sostenibilità economica del nostro ordinamento.

Che nel caso di specie sia la Pubblica Amministrazione ad adottare discrezionalmente le decisioni in materia (sulle quali sembrerebbe che i Ricorrenti pretendano di ottenere un provvedimento del Giudice Ordinario in grado di incidere su di esse), si evince agevolmente pure da quanto indicato nell'introduzione del documento denominato *“Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della*



Che le decisioni relative all'approvvigionamento e alla distribuzione del Vaccino siano rimesse al potere della Pubblica Amministrazione sembra inequivocabile.

Pertanto, la pretesa dei Ricorrenti di vincolare le decisioni del Commissario affinché questi adottino *“ogni atto idoneo al fine di provvedere al necessario approvvigionamento vaccinale”* (cfr. pag. 29 del Ricorso) che si pone come premessa logica alla richiesta formulata ad una non meglio identificata Pfizer (quale? Pfizer Inc.? Pfizer Italia? Altra Pfizer?) di provvedere alla consegna del Vaccino dovrà, alla luce del suo intrinseco contenuto di interesse legittimo, essere rimessa alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Proprio in materia di tutela del diritto alla salute, inoltre, è dirimente la raccomandazione delle Sezioni Unite secondo cui:

*“In relazione al bene salute è individuabile un "nucleo essenziale", che configura un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psicofisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della P.A. in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni. In assenza, però, di dette condizioni e allorquando non vengano denunziati pregiudizi alla salute anche in termini di **aggravamenti o di non adeguata guarigione la domanda volta a ottenere le dovute prestazioni con modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle apprestate dalla P.A., ha come presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta alla autorità amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente scegliendo***

vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19⁵⁵ redatto, congiuntamente, dal Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituto Superiore della Sanità, AGENAS e Agenzia Italiana del Farmaco, ove si legge che: *“Il Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, adottato con DM del 2 Gennaio 2021, basandosi sul dettato della Costituzione italiana ed ispirandosi ai valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere, riconosce che nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini contro COVID-19, è necessario definire delle priorità in modo chiaro e trasparente, tenendo conto delle raccomandazioni internazionali ed europee”*.



tra le possibili opzioni praticabili anche attraverso una opportuna integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private convenzionate la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena efficienza del servizio sanitario” (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione. sentenza n. 17461 del 1° agosto 2006).

La richiesta dei Ricorrenti di ottenere la *“consegna in favore dell’Italia, nei tempi previsti, delle dosi di vaccino pattuite”* (cfr. pag. 29 del Ricorso) è una pretesa, seppur concretamente inidonea a produrre immediati affetti sulla sfera soggettiva dei Ricorrenti (*i.e.* dell’Avv. Ursini e dei consociati genericamente – e illegittimamente - rappresentati), ma idealmente volta ad ottenere una prestazione sanitaria nella *“modalità più comoda ed agevole (...) per il paziente di quelle apprestata dalla P.A.”*: pretesa rimessa per natura all’esame della magistratura amministrativa.

Voglia quindi il Giudice dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.

b. Sulla giurisdizione delle Autorità Europee.

L’esibizione del Contratto è ulteriormente impossibile, e quindi è inammissibile la richiesta, trattandosi di **documento secretato dalla Commissione Europea**.

Il Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione (già definito il *“Regolamento UE”*), dispone per taluni documenti un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile connesso al certo diritto delle Istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne in tutti i settori di attività dell'Unione, ma anche a tutela degli interessi di persone giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla divulgazione di taluni documenti.

Nell’esercizio di tale potere e a valle delle valutazioni delle Istituzioni Europee, dunque, il Contratto è stato considerato *“confidential”* e perciò non divulgabile in nessuna sede.



Assai chiaramente nei giorni scorsi il Commissario Europeo per la salute e la politica dei consumatori, Stella Kyriakides, ha chiarito che *“La Commissione mette l'accento sulla tutela della salute pubblica e sulla conclusione dei migliori accordi possibili con le aziende, in modo che i vaccini siano economicamente accessibili, sicuri ed efficaci. **I contratti sono protetti da clausole di riservatezza, data la natura altamente competitiva del mercato globale. Lo scopo è tutelare i negoziati sensibili e le informazioni commerciali, come le informazioni finanziarie e i piani di sviluppo e produzione. La divulgazione di informazioni commerciali sensibili comprometterebbe inoltre la procedura d'appalto e avrebbe conseguenze potenzialmente profonde sulla capacità della Commissione di svolgere i compiti stabiliti negli strumenti giuridici che costituiscono la base dei negoziati. Tutte le aziende produttrici esigono che tra i firmatari del contratto sia tutelata la riservatezza di tali informazioni commerciali sensibili. La Commissione deve pertanto rispettare i contratti che conclude con le aziende. La Commissione è responsabile nei confronti delle altre istituzioni europee e dei cittadini europei e agisce nel pieno rispetto di tutte le norme applicabili in materia di gestione finanziaria, che può essere oggetto di audit in una fase successiva. In considerazione dell'interesse del Parlamento europeo, la Commissione ha adottato misure per consentire agli onorevoli deputati di esaminare uno dei contratti conclusi con un produttore di vaccini e ha successivamente reso pubblico il contratto, d'intesa con l'azienda. La Commissione continua a adoprarsi in questo senso, incoraggiando gli altri produttori ad agire di conseguenza e a consentire agli onorevoli deputati di esaminarne i rispettivi contratti”*** (cfr. Comunicazione del Commissario Europeo per la salute e la politica dei consumatori del 15 febbraio 2021, **doc. 5**).

La Commissione Europea, dunque, ha ritenuto di secretare il Contratto (reso disponibile comunque per trasparenza ai parlamentari europei) al fine di garantire che *“i vaccini siano economicamente accessibili, sicuri ed efficaci”* in quanto la



“divulgazione di informazioni commerciali sensibili comprometterebbe [...] la procedura d'appalto” (cfr. doc. 5).

Ebbene, quello che i Ricorrenti chiedono, dunque, non solo è inammissibile e impossibile ma, se concesso, rischierebbe addirittura di compromettere la procedura d'appalto, pregiudicando l'accesso economico, sicuro e efficace ai vaccini e ciò non solo per i cittadini italiani ma addirittura per 300 milioni di cittadini europei, così come affermato dall'autorità più alta in grado in materia, il commissario Europeo per la salute e la politica dei consumatori, Stella Kyriakides. Le valutazioni in merito alla commisurazione degli interessi in gioco (i.e. divulgazione pubblica del Contratto, da un lato, e accesso economico, sicuro ed efficace ai vaccini, dall'altro lato) è già stata fatta dal Commissione Europea, checché se ne dolgano il Codacons, Articolo 32-97 e Giuseppe Ursini (*sic!*)

Il divieto di divulgazione imposto a livello centrale europeo, evidentemente ha efficacia sull'intero territorio comunitario, con l'effetto che nessuno Stato membro, eventualmente in possesso del documento, potrà consentire l'accesso. Tanto è vero che anche nel caso di dubbio – che non ricorre nella specie in cui il Contratto è certamente segretato – *“Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento. In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso”* (cfr. art. 5 del Regolamento UE).

Ne discende un'ulteriore profilo di inammissibilità della misura cautelare richiesta.

Comunque, in considerazione della segretezza, l'unica possibilità per i Ricorrenti di tentare l'accesso al Contratto – di certo inammissibile dai canali nazionali – poteva essere tutt'al più rappresentata dal procedimento di cui all'art. 6 del Regolamento UE che prevede la presentazione di una semplice domanda direttamente all'Istituzione Europea competente e il riscontro entro un termine di circa 15 giorni e, in caso di



rifiuto dell'accesso, l'avvio di uno specifico procedimento dinanzi all'Istituzione Europea che consente all'istante di contestare il rigetto e ricevere, in tempi brevissimi, uno specifico provvedimento motivato.

L'esistenza di questa specifica competenza delle Istituzioni Europee prevista dal Regolamento UE, rafforza ulteriormente l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice Italiano. E rende, altresì, la domanda avanzata in questa sede dai ricorrenti "inammissibile" per difetto di residualità, per non aver gli stessi previamente espletato (o quantomeno, per non averne fornito prova) l'*iter* amministrativo disciplinato dal Regolamento UE per l'accesso agli atti delle istituzioni europee (sul punto si dirà più diffusamente *infra*).

IV.B) SUL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE: IL RISCHIO DI SCONFINAMENTO DEL POTERE GIUDIZIARIO SULLE PREROGATIVE DEL POTERE ESECUTIVO.

Ulteriore elemento che in radice evidenzia l'assoluta pretestuosità delle pretese avanzate dai Ricorrenti è pure il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato che potrebbe seguire alla denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso con particolare riferimento alle domande formulate nei confronti del Commissario (*longa manus* del potere esecutivo nei limiti della specifica attribuzione), ma anche avvallando la pretesa legittimazione dei Ricorrenti i quali, in buona sostanza, parrebbero in qualche modo surrogarsi nei diritti dell'Italia a ricevere i Vaccini (tanto da chiedere al Giudice di ordinare a Pfizer la "*consegna in favore dell'Italia*", cfr. pag. 29 del Ricorso).

In un siffatto scenario, invero, l'Intestato Tribunale andrebbe ad assumere una decisione in difetto assoluto non solo di giurisdizione ma anche di potere, in quanto sarebbe incidente su determinazioni proprie dell'autorità governativa – inclusa la scelta di agire in giudizio nei confronti di un proprio ipotetico partner commerciale quale potrebbe essere "Pfizer" - nell'esercizio dei poteri costituzionalmente attribuiti. È un principio indiscutibile che il Potere Giudiziario non possa ordinare al Potere Esecutivo (i.e. Commissario/Presidenza Consiglio dei Ministri) i tempi, i modi e i luoghi di esercizio del potere amministrativo men che meno con riferimento alla



politiche nazionali di tutela della salute e alle scelte gestionali dell'emergenza epidemiologica che interessa il Paese.

Le scelte sulle modalità, sui tempi e sui modi tramite cui verrà effettuata la vaccinazione dell'intera popolazione Italiana sono prerogativa del Governo e dell'Unione Europea e, più in generale, della politica nazionale che effettua tali scelte contemperando le diverse possibilità di produzione industriale, di approvvigionamento e di distribuzione nel pieno esercizio dei poteri costituzionalmente attribuiti che avviene con discrezionalità improntata alla tutela del diritto alla salute.

Anche tale aspetto, quindi, non potrà non essere tenuto in considerazione dall'Ill.mo Giudicante nel giudizio di inammissibilità del Ricorso per difetto di giurisdizione e carenza di potere.

IV.C) SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E SULLA CARENZA D'INTERESSE AD AGIRE DEI RICORRENTI EX ART. 100 C.P.C..

Fermo quanto precede, l'azione promossa *ex adverso* difetta altresì del necessario interesse ad agire in capo a tutti i Ricorrenti.

a. Sul difetto di legittimazione attiva del Codacons e di Articolo 32-97.

Gli avversari dedicano una larga parte del proprio Ricorso alla descrizione della propria legittimazione attiva deducendo innanzitutto che il diritto ad agire deriverebbe da un dovere statutario (se lo sono auto-attribuito, quindi!) e poi, in sostanza, di essere portatori di interessi collettivi indifferenziati, agendo, il Codacons, a tutela dei “consumatori, gli utenti e i contribuenti” per veder protetto un generico “diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e buon andamento delle pubbliche amministrazioni” (cfr. pag. 10 del Ricorso) e la Articolo 32-97, a tutela del diritto alla salute evidentemente di ogni cittadino italiano. A conferma della propria, evidentemente dubbia anche per loro, legittimazione all'azione, le Associazioni citano i passaggi di talune pronunce che, estrapolati dal contesto e dal senso complessivo del provvedimento, potrebbero apparirgli favorevoli. Ma così non è.



Per fare solo un esempio, l'Adunanza Plenaria n. 7 del 2012 del Consiglio di Stato citata nel Ricorso, lungi dal deporre a favore della legittimazione attiva delle Associazioni, afferma invece che **“L'interesse [...] deve essere “personale e concreto”, ossia ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso: in sostanza occorre che il richiedente intenda difendere una situazione di cui è portatore, qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela, non essendo sufficiente il generico e indistinto interesse di ogni cittadino alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa”**.

E allora è vero che le Associazioni non possono elevarsi, solo in quanto tali, a portatrici di un interesse pubblico e generalizzato della pluralità di consociati, interesse spettante da Costituzione alle sole Istituzioni pubbliche, a nulla valendo la “finalità di ente-parapubblicistico” (cfr. pag. 9 del Ricorso) che non sana il vizio di interesse lamentato se non rafforzato a una specifica legittimazione a quella determinata azione stessa.

D'altra parte il TAR del Lazio ha già ricordato all'Associazione i limiti della sua capacità processuale chiarendo che **“L'iscrizione del Codacons sia nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, che nel registro riguardante le associazioni di difesa dei consumatori (di cui al D.Lgs. n. 206/2005), attiene esclusivamente alla tutela dei consumatori e degli utenti in ordine ai fondamentali diritti previsti dal testo normativo in questione, ma non attribuisce, altresì, alle associazioni ivi contemplate una legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si riverberi economicamente in modo diretto o indiretto sui cittadini non in quanto consumatori e/o utenti, ma in quanto contribuenti. La legittimazione del Codacons deve essere quindi parametrata agli atti incidenti sulla propria sfera soggettiva e, conseguentemente, idonei a vulnerare con carattere al contempo di specificità e di immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti dallo stesso rappresentati. Non può, corrispondentemente, essere riconosciuta alla predetta Associazione una generalizzata legittimazione alla tutela**



anche dell'interesse (che assume connotazione invero indifferenziata rispetto alla generalità dei consociati) al corretto e regolare svolgimento di una funzione o di un servizio pubblico (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 6 settembre 2005 n. 6582, sez. III, 15 giugno 2004 n. 5707 e sez. III-ter, 9 dicembre 2005 n. 13252; nonché T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 14 marzo 2003 n. 2491)” (cfr. TAR Lazio, I Sez., 19 aprile 2010, n. 7459).

Altrimenti opinandosi, verrebbe - invero inconfigurabilmente - ad ammettersi che la legittimazione alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale possa risolversi nella consentita sottoponibilità a verifica di qualunque atto della Pubblica Amministrazione che, in quanto suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, indirettamente possa determinare un pregiudizio per i cittadini. È vero invece che “la tutela di interessi collettivi non può comunque portare ad una legittimazione sostanzialmente pubblicistica del soggetto stesso, così da investirlo di una funzione non dissimile a quella di una parte pubblica in senso processuale. Ciò per due ottime ragioni: perché il titolare di una simile funzione, dovendo rispondere alla legge (il che per il Codacons è auspicabile, ma non doveroso), assume una necessaria veste istituzionale quale soggetto per definizione pubblico ed incardinato nell'ordinamento giurisdizionale; perché il sistema non ammette il succedaneo del "funzionario di fatto" quale sarebbe in questa prospettiva Codacons nell'ambito processuale, dovendo le ipotesi di sostituzione processuale essere sempre collegate a una fattispecie autorizzatoria” (cfr. TAR Lazio, n. 8750 del 2015).

A nulla vale neanche il richiamo all'art. 140 del D.Lgs. n. 206/2005 a norma del quale il Codacons, quale associazione riconosciuta, sarebbe legittimata ad agire per i consumatori per richiedere di “adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi di violazioni accertate” non potendosi trascurare, nel caso che ci occupa e stando a quanto gli stessi Ricorrenti affermano, l'assoluta assenza, *in primis*, di alcuna violazione, come si dirà meglio in appresso, e ancor di più di alcun accertamento della stessa (inesistente) violazione.



Non è del pari condivisibile che il Codacons possa agire “*anche in assenza di una specifica norma*” (cfr. pag. 10 del Ricorso) atteso che al proposito la giurisprudenza non lascia spazio a dubbi interpretativi: premesso il “**divieto di sostituzione processuale**, sancito dall'art. 81 del Codice di procedura civile: secondo cui “fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui””, ha definitivamente riconosciuto che “**Il divieto di sostituzione processuale implica che, anche per gli enti esponenziali, la possibilità di far valere in nome proprio gli interessi diffusi dei singoli appartenenti alla categoria debba trovare, volta a volta, uno specifico fondamento normativo**” (cfr. Consiglio di Stato, n. 3303 del 2016).

Le stesse argomentazioni sul difetto di legittimazione ad agire del Codacons valgono anche per Articolo 32-97 che dichiara di agire quale di associazione per la tutela del diritto alla salute.

Peraltro anche rispetto a quest'ultima, per la quale non è stata nemmeno individuata (né è individuabile) un'ipotetica norma che fonderebbe l'interesse ad agire, la giurisprudenza citata a sostegno della legittimità processuale, invero, nulla statuisce sul punto (cfr. TAR Lazio, Sez. III-*Quater*, n. 2995 del 2018).

Anche soffermandosi sulla utilità ultima della pretesa cautelare avanzata, su cui si tornerà in seguito, è evidente che la ostensione del Contratto e la consegna dei Vaccini all'Italia, non ha alcuna idoneità e diretta efficacia ad incidere sulla sfera giuridica dei Ricorrenti (incluso l'Avv. Ursini) che li legittimi ad agire in questo giudizio.

La chiara esorbitanza dell'azione con il presente Ricorso promossa rispetto alle finalità statutarie delle Associazioni, nonché alle ragioni di tutela che, veicolate dall'iscrizione negli elenchi sopra indicati, ne caratterizzano la legittimazione in sede processuale a tutela degli interessi facenti capo (esclusivamente) alle categorie da esso rappresentate esclude la ravvisabilità, in capo alle ricorrenti Associazioni, della legittimazione ad agire relativamente alla devoluzione giudiziale del sindacato



sull'oggetto del presente giudizio: per l'effetto dovendosi dare atto dell'inammissibilità del ricorso all'esame.

Purtroppo, non è la prima volta (auspichiamo almeno che sia l'ultima) che il Codacons promuove azioni infondate su questioni che non gli competono.

L'attività processuale del Codacons è stata, infatti, stigmatizzata da diverse testate giornalistiche (ma anche dai giudici amministrativi) per l'uso (o meglio, abuso) dei propri diritti dal momento che continua instancabilmente a promuovere azioni totalmente infondate che a dirla tutta danneggiano più che tutelare i consumatori.

C'è chi urla *“come il prezzemolo. Il Codacons è ormai ovunque, quasi avesse un inspiegabile bisogno di popolarità”* (cfr. stampa del sito web Calciomercato; sub **doc. 6**) e chi ironizza *“Qualcuno contenga l'irrefrenabile logorrea del Codacons (finora non c'è riuscito nemmeno il Tar)”* (cfr. stampa del sito web LinKiesta; sub **doc. 7**).

In effetti, il Codacons in appena poche settimane sembrerebbe che *“mentre faceva esposto alla Corte dei Conti contro la separazione del ministero dell'Università e della Ricerca da quello dell'Istruzione il Codacons formulava anche una jettatoria previsione sulla partenza dei saldi invernali dal 2 gennaio: «Saranno un flop totale». E chiedeva ai sindaci di vietare i botti di Capodanno. E minacciava cause legali contro la Rai se davvero avesse affidato Sanremo a Chiara Ferragni, indicata come cattivo esempio per l'esibizione del figlio sui social. E se la prendeva col Fatto quotidiano per aver accusato la stessa Codacons di aver attaccato la Ferragni «dimenticando le vallette precedenti». (...) E chiedeva le dimissioni in massa di tutti i consiglieri comunali di Catanzaro. E denunciava un libro per bambini sui demoni”* (cfr. sub doc. 7).

L'elenco delle azioni pretestuose ricordate dalla stampa è lungo⁶ e la presente azione, purtroppo, si aggiunge alla lista.

⁶ Continuando a leggere l'articolo su LinKiesta: *Tornando indietro nel tempo, il Codacons ha denunciato Corto Maltese come istigatore “subliminale” al vizio del fumo presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e la Procura della Repubblica di Roma. E ha presentato un esposto contro la decisione dell'allora presidente del Senato Piero Grasso di bloccare la proiezione allo stesso Senato di Vexxed: film contro i vaccini di cui è*



La presente difesa di certo non intende in questa sede (né in altra) basarsi su notizie stampe per tutelare i diritti della propria assistita.

Ma, per dirla con le parole del giornalista Maurizio Stefanini il Codacons “*si impiccia in troppe cose. E non è un nostro opinabile giudizio, ma la semplice traduzione in giornalistico di una sentenza del Tar del Lazio*” (cfr. sub doc. 7).

In effetti, i giudici amministrativi, come visto sopra, hanno espresso che al Codacons non spetta “*una legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si riverberi economicamente in modo diretto o indiretto sui cittadini*” e, ancora, “*Non può, corrispondentemente, essere riconosciuta alla predetta Associazione una generalizzata legittimazione alla tutela anche dell'interesse (che assume connotazione invero indifferenziata rispetto alla generalità dei consociati) al corretto e regolare svolgimento di una funzione o di un servizio pubblico*”⁷.

Tutto quanto sopra la dice lunga sul comportamento del Codacons di avanzare pretese fantasiose che, da un lato, non gli competono e, dall'altro, sono palesemente prive di fondamento.

registra quell'Andrew Wakefield che è stato condannato e radiato dal Medical Register del Regno Unito per aver pubblicato uno studio che metteva in relazione con l'autismo la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia e che è stato giudicato falso perché completamente privo di evidenze scientifiche da tutti gli studiosi, e addirittura corroborato da dati fasulli. E ha pure minacciato «una raffica di denunce» contro piani di «vaccinazioni di massa». E ha fatto un esposto per chiedere il «divieto totale di diffusione dell'App Pokémon GO sul territorio italiano». Secondo Rienzi, infatti, «giochi di questo tipo rappresentano un pericolo concreto perché vengono utilizzati in qualsiasi momento della giornata e distolgono i giocatori dalla dovuta attenzione verso la strada e l'ambiente circostante».

Il Codacons ha anche denunciato alla Corte dei Conti la passerella realizzata da Christo sul Lago d'Iseo, per verificare «se ci fosse stato o no spreco di denaro pubblico». Chiese la chiusura e il «licenziamento in tronco degli autori» del Grande Fratello Vip, per «sessismo e omofobia». Ha denunciato Ballando con le stelle, quando Anna Oxa si ruppe una gamba. Ai Mondiali del 2002, a nome dei tifosi italiani chiese i danni al guardalinee malese Awang Hamat, che a Italia-Messico aveva annullato un gol di Inzaghi per un fuorigioco inesistente. E nel 2015 è sceso pure in campo per la bambina siciliana che come celebrazione del suo nono compleanno aveva chiesto una torta con l'effigie di Little Pony, che un pasticcere evidentemente più versato in musica leggera che in cartoni animati aveva invece realizzato con Little Tony.

⁷ Cfr. TAR Lazio, I Sez., 19 aprile 2010, n. 7459 che richiama altresì T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 6 settembre 2005 n. 6582, sez. III, 15 giugno 2004 n. 5707 e sez. III-ter, 9 dicembre 2005 n. 13252; nonché T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 14 marzo 2003 n. 249.



La presente difesa, sicura del rigetto del Ricorso, auspica altresì che l'adito Tribunale – in aggiunta ai tribunali amministrativi – “sensibilizzi” i Ricorrenti dal promuovere azioni talmente infondate che inutilmente intasano i tribunali a discapito di tutti i cittadini italiani provvedendo con severità sulle spese di lite.

b. Sul difetto di legittimazione attiva dell'Avv. Ursini.

Per quel che riguarda l'Avv. Ursini, lo stesso deduce d'essere legittimato ad agire sostanzialmente “*in ragione della sua età*”, pretendendo che il dato anagrafico e l'appartenenza alla categoria dei soggetti “*in età avanzata*” sarebbero sufficienti a fondare il proprio diritto ad agire in giudizio (cfr. pag. 12 del Ricorso), probabilmente sull'errata pretesa di vantare una qualche posizione prioritaria nella somministrazione dei vaccini rispetto agli altri consociati in virtù di un Piano Strategico Vaccinazioni (il “*Piano*”) che non lo include affatto tra i primi vaccinandosi. Tanto lamenta, rappresentando un generico e generalizzato timore non già di un concreto e attuale nocumento personale, ma solo di taluni “*danni sulla [sua] salute*” (cfr. pag. 25 del Ricorso) in conseguenza di un ipotetico ritardo nella consegna all'Italia delle dosi di vaccino. Basti l'assenza di “*una lesione personale, attuale e concreta*”⁸ ad escludere l'esistenza della legittimazione ad agire⁹.

Va comunque osservato intanto che il Piano Vaccini che l'Avv. Ursini invoca quale fonte di un suo prioritario diritto al vaccino, oltre ad essere già stato modificato almeno 3 volte da dicembre 2020, (cfr. **doc.ti 8, 9, 10** e l'avvicendamento tra il Commissario Arcuri e il Commissario Figliuolo, avvenuta il 1° marzo u.s., è solo il primo *step* nella direzione di un nuovo Piano, cfr. schermata del sito *web* de il Sole 24 Ore, *sub doc. 11*), non ha previsto mai in alcuna versione che la categoria di

⁸ LOPILATO V. “*Manuale di Diritto Amministrativo*” – Giappichelli Editore, Ed. II (2020), cap. V.

⁹ Il generico ed ipotetico rischio prospettato i requisiti di attualità e concretezza imprescindibili per la proponibilità dell'azione: ogni ricorso cautelare, invero, presuppone “un *pericolo attuale, che trovi il proprio substrato nella realtà, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, non essendo possibile concedere un provvedimento d'urgenza soltanto sulla base di valutazioni soggettive del postulante (vani timoris, iusta excusatio non est)*” (cfr. Tribunale di Cassino, Sez. Lavoro, 27 maggio 2016; in senso conforme, *ex multis*, Tribunale di Roma, Sez. XI, 27 gennaio 2017 e Tribunale di Siena, 21 novembre 2015).



appartenenza dell'Avv. Ursini (i.e. le persone di 72 anni) sia nemmeno lontanamente la prossima a ricevere il vaccino. Per tale ragione, per giunta, il Piano nulla dispone circa le tempistiche entro cui le varie categorie dovrebbero ricevere il Vaccino, né potrebbe, trattandosi di un atto in divenire e **periodicamente aggiornato, integrato e modificato** dal Ministero della Salute sulla base dell'evoluzione della Pandemia, delle capacità di Regioni e strutture sanitarie, e riferendosi sempre e unicamente alla “*stima*” e alla “*possibile disponibilità*” di una certa quantità di dosi di Vaccino nonché, per quanto qui rileva, alla “**stima della numerosità delle categorie prioritarie**” (cfr. rispettivamente pag. 2 della Variazione al Piano Strategico Vaccinazioni del 2 gennaio 2021; pag. 4 e 6 del Piano Strategico Vaccinazioni del 12 dicembre 2020, *sub* doc.ti 9, 8).

A seguito della rimodulazione delle categorie parrebbe, almeno ad oggi, che la “classe” cui appartiene l'Avv. Ursini sarà vaccinata dopo i sanitari, il personale delle RSA, dopo gli ultra 80enni e dopo le persone di età compresa tra i 79 e i 75 anni (cfr. doc.ti 8, 9, 10).

Considerato dunque il carattere discrezionale, provvisorio ed eminentemente organizzativo del Piano, pare evidente che dalle disposizioni ivi contenute non possa certamente derivare un “diritto” in capo ad alcuno di ottenere il Vaccino entro un certo termine temporale o, comunque, con priorità rispetto ad altri e meno ancora in effetto della pronuncia dell'ordinanza cautelare richiesta.

Per non parlare delle difformità di esecuzione del piano vaccinale su base regionale: alcune Regioni hanno provveduto ad inoculare oltre il 90% delle dosi di Vaccino ricevute, mentre altre si attestano intorno al 55% (cfr. schermata del sito *web* istituzionale del Governo, *sub* **doc. 12**). Per cui, nella specie, la Regione di provenienza dell'Avv. Ursini, nella logica dei Ricorrenti, sarebbe financo litisconsorte necessario nel presente giudizio (*sic!*).

Non può sfuggire quanto il dibattito politico sottostante le scelte discrezionali del Governo sia ancora *in fieri*: mentre l'Onorevole Senatrice Liliana Segre reclama la



somministrazione prioritaria per le persone detenute (cfr. schermata del sito *web* Fanpage, *sub doc. 13*), l’Onorevole Senatore Matteo Salvini riterrebbe prioritarie le forze dell’ordine, gli Ordini chiedono la somministrazione agli avvocati (cfr. schermata del sito *web* de ilDubbio, *sub doc. 14*) e da altre parti ancora si sollecita la somministrazione al personale scolastico (cfr. schermata del sito *web* dell’ANSA, *sub doc. 15*) e negli ultimi giorni si discute per la vaccinazione dei più giovani e dei lavoratori (cfr. schermata sito *web* TVSvizzera, *sub doc. 16*). Insomma, anche alla luce della recente successione a Palazzo Chigi e al Commissariato per l’emergenza appare quanto mai evidente che il Piano vaccinale (lo si ripete frutto di mere scelte discrezionali del Governo) possa subire altre nuove modifiche, anche considerevoli. Lungi dal potersi ravvisare alcun “diritto” alla somministrazione del Vaccino quindi, il ricorrente potrebbe dirsi tutt’al più titolare di una **mera aspettativa di fatto** rispetto alla possibilità di essere vaccinato al più presto. Proprio come tutti noi. E invece per agire il giudizio è necessario che **“il ricorrente sia titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata [...] e differenziata, per cui il ricorrente deve avere una posizione diversa rispetto al quisque de populo”**¹⁰.

Al contempo la *legitimatio ad causam* non può mai fondarsi su **“una mera aspettativa, come tale non tutelabile”** (cfr. Cassazione Civile, n. 500 del 1999; Tribunale di Firenze, 20 ottobre 2014), atteso che il danno **“risarcibile, deve essere certo e non meramente probabile, o comunque deve esservi una rilevante probabilità del risultato utile”** e ciò è quello che **“distingue la chance risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile”** (cfr. Consiglio di Stato, n. 490 del 2008).

Di talché il mero *“vano timore”* di non ricevere il vaccino entro un personale termine ideale non è suscettibile di alcuna protezione in giudizio.

¹⁰ LOPILATO V. *“Manuale di Diritto Amministrativo”* – Giappichelli Editore, Ed. II (2020), cap. V.



Timore comunque non scongiurabile né con l'esibizione del contratto né con la consegna dei vaccini all'Italia (comunque impossibili per Pfizer Italia, in quanto fuori dalla sua sfera di dominio).

IV.D) SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI PFIZER ITALIA.

Ferme tutte le superiori eccezioni, venendo al merito della posizione processuale di Pfizer Italia, appare assorbente di ogni altra eccezione che la Società non è titolare della necessaria legittimazione processuale a contraddire alle pretese dei Ricorrenti.

Pfizer Italia è estranea alle vicende di cui i Ricorrenti si dolgono e, soprattutto, non è titolare di alcuna posizione giuridica che, in ipotesi, le consentirebbe di dare esecuzione alla misura cautelare eventualmente pronunciata: sarebbe cioè oggettivamente impossibile (*rectius*, non esigibile) per Pfizer Italia ottemperare all'ordine di esecuzione del Contratto e a quello di consegna dei vaccini all'Italia, in quanto essa non ha ad alcun titolo la giuridica disponibilità di tali beni.

Pfizer Italia non è il soggetto giuridico firmatario del Contratto, non si occupa della produzione (che è curata e gestita fuori dall'Italia); non è titolare della commercializzazione né cura la mera distribuzione dei vaccini affidata ad altri soggetti che se ne occupano secondo le istruzioni di casa madre d'intesa con il Commissario.

Riassumendo, pertanto, Pfizer Italia:

- **non è parte del Contratto;**
- **non è titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione del Vaccino;**
- **non è responsabile della produzione del Vaccino;**
- **non è responsabile della distribuzione del Vaccino.**

Né d'altra parte i Ricorrenti hanno dedotto alcunché al riguardo, limitandosi a citare in giudizio, insieme al Commissario, la Pfizer Italia e la Pfizer Inc. senza neanche precisarne i titoli, i ruoli e le ragioni del rispettivo coinvolgimento in giudizio, e formulando le proprie pretese genericamente nei confronti di una indefinita "Pfizer".



È lampante l'inidoneità dell'atto avversario a consentire la certa identificazione dell'esatto contraddittore a cui, infatti, le controparti, dopo aver citato due società del gruppo Pfizer, si riferiscono indifferentemente con la denominazione "Pfizer" che non consente di comprendere a quale delle due resistenti sia diretta la singola doglianza, con buona pace per il diritto di difesa dell'odierna deducente. Genericità che si riflette, tra l'altro, anche sulla formulazione dell'istanza istruttoria per l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Pfizer Italia affinché renda confessione su fatti riguardanti una qualunque Pfizer. Il che non può essere.

Resta comunque il fatto che Pfizer Italia è priva della legittimazione passiva rispetto a tutte le domande avversarie, di tal che un'ipotetica ordinanza di accoglimento risulterebbe *inutiliter data* e inattuabile da parte di **Pfizer Italia che non ha titolo per disporre autonomamente dei vaccini e del relativo Contratto.**

Al contempo e a scampo degli equivoci in cui evidentemente i Ricorrenti sono già incorsi, va anche chiarito sin da ora che Pfizer Italia non è ad alcun titolo incaricata a ricevere le notifiche per la distinta e autonoma società Pfizer Inc., né nel domicilio fisico né all'indirizzo PEC, entrambi univocamente appartenenti e riconducibili alla sola società Pfizer Italia S.r.l., e recapiti presso i quali non sussiste qualsivoglia domiciliatazione della società americana Pfizer Inc. che non pone presso Pfizer Italia nemmeno una sede effettiva, uno stabilimento o una sede secondaria (cfr. visura CCIAA di Pfizer Italia, **doc. 17**).

Di tal che ogni notifica indirizzata alla Pfizer Inc. presso la Pfizer Italia non ha ragion d'essere e deve considerarsi **inesistente**.

Le due società Pfizer Italia e Pfizer Inc. pur se accomunate da una parte della propria denominazione, hanno ciascuna una stabile e autonoma organizzazione in Paesi diversi, svolgono attività ben distinte e in totale autonomia, hanno *core business* e linee di affari diversi, e pur appartenendo al medesimo gruppo multinazionale, **non sono affatto un medesimo soggetto giuridico.**



Pertanto, e ferma l'inutilità della notifica alla Pfizer Inc. presso la Pfizer Italia, nessun provvedimento potrà essere validamente assunto nei confronti delle resistenti l'una (Pfizer Italia) perché priva della legittimazione passiva, l'altra (Pfizer Inc.) almeno perché non regolarmente citata in giudizio.

IV.E) SULLA NULLITÀ DEL RICORSO EX ARTT. 163 E 164 C.P.C..

Il Ricorso e la successiva domanda di merito s'appalesano manifestamente nulli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, co. IV, c.p.c. per essere omessi o quanto meno assolutamente incerti tutti gli elementi essenziali della domanda, utili a garantire alla parte resistente di svolgere un'adeguata difesa.

Per fare solo qualche esempio, il Ricorso è del tutto carente de:

- (i) la identificazione della parte resistente (Pfizer Italia? Pfizer Inc?), il ruolo di Pfizer Italia nel presente giudizio rimane ad oggi oscuro ai deducenti;
- (ii) la determinazione della *causa petendi* essendosi limitati i Ricorrenti ad una vaga e confusa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che vorrebbero porre a base tanto della domanda cautelare quanto della successiva fase di merito (art. 163, co. III, n. 4 c.p.c.);
- (iii) la determinazione del *petitum*, essendo stata definita solo genericamente la cosa oggetto della domanda cautelare e di quella che si intenderebbe formulare nel merito per il risarcimento dei danni patrimoniali (solo) in favore dell'Avv. Ursini (art. 163, co. III, n. 3 c.p.c.); etc.

Ciò che è certo è che la controparte, senza neppure avervi interesse, ha convenuto in giudizio un **soggetto totalmente estraneo alla vicenda** che parrebbero aver narrato, ha instaurato la presente controversia dinanzi ad un Giudice del tutto privo di giurisdizione scavalcando tutti i rimedi tipici offerti dall'ordinamento nazionale e comunitario; ha pensato di fondare la propria pretesa cautelare su mere e disordinate informazioni forse estrapolate da articoli di giornali; ha citato alla rinfusa argomenti di cui non è chiaro il nesso con il ricorso, tra cui la normativa Antitrust, le determinazioni dell'EMA sulle dosi ricavabili da ciascuna fiala di Vaccino, etc.; non



ha neppure tentato di formulare domande per la successiva fase di merito nell'interesse delle Associazioni limitandosi ad una generica richiesta di risarcimento solo in favore dell'Avv. Ursini per un presunto danno derivante da un inadempimento contrattuale che gli stessi Ricorrenti riconoscono non sussistere.

Risultano quindi omessi o quanto meno assolutamente incerti la *causa petendi* e il *petitum* non solo della domanda cautelare ma anche del futuro giudizio di merito, il che rende tutte le domande insanabilmente **nulle**.

La giurisprudenza è granitica e costante nel ritenere che la natura strumentale nonché la funzione cautelativa del tutto provvisoria di un ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, richiedono non solo che la domanda cautelare sia determinata in maniera chiara e univoca ma anche che, sin dalla sua proposizione, il contenuto della *instauranda* azione di merito sia determinato nel *petitum* e nella *causa petendi*¹¹.

Nel caso in cui tali requisiti non fossero tutti pienamente soddisfatti sia per il ricorso che per la domanda di merito, **il ricorso deve essere dichiarato nullo** *ex art. 156 co. II c.p.c.* per non avere raggiunto lo scopo prefissato (cfr. Tribunale Rovereto, 14 giugno 2004); né tale nullità è in alcun modo suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 164 c.p.c. attesane la comprensibile incompatibilità con la rapidità e snellezza che caratterizzano il processo cautelare (cfr. Tribunale di Napoli, 30 aprile 1997).

Voglia, pertanto, il Giudice dichiarare la nullità del Ricorso ai sensi e per gli effetti degli artt. 163, co. III, n. 3-4 e 164, co. IV, c.p.c..

IV.F) SULL'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI TIPICI.

Oltreché per quanto fin qui esposto e senza recesso alcuno dalle superiori ed assorbenti eccezioni, il Ricorso si palesa come inammissibile per difetto dei presupposti tipici richiesti dall'art. 700 c.p.c. e, segnatamente, per le ragioni qui di seguito enucleate.

¹¹ Cfr. *ex multis* Tribunale Isernia, 15 settembre 2009 in *Giur. merito* 2010, 1, 98; Tribunale Napoli, 30 aprile 1997 in *Giur. merito* 1998, 674 ed in *Giur. it.* 1998, 269; Pretura Vallo Lucania, 19 marzo 1997 in *Giur. merito* 1998, 674; Pretura Monza, 03 febbraio 1993 in *Foro it.* 1993, I, 1693.



a. Sul difetto di residualità ed atipicità della misura cautelare richiesta.

I Ricorrenti hanno richiesto sia a Pfizer Inc. (cui è stata effettuata una notifica inesistente) sia all'esponente e al Commissario di esibire il Contratto, a tal fine azionando la tutela tipica e residuale prevista dall'art. 700 c.p.c.. Tale scelta processuale viola in tronco il limite di ammissibilità del cautelare, possibile solo ove non siano disponibili altri strumenti "tipici" per il raggiungimento dello scopo.

Ci si riferisce in particolare alla richiesta di esibizione del Contratto che, come anticipato, i Ricorrenti avrebbero dovuto proporre:

(i) presso le Istituzioni Europee ai sensi dell'art. 6 del Regolamento EU, essendo il Contratto detenuto dalla Commissione Europea, o comunque formato o ricevuto dalla medesima e in suo possesso (cfr. art. 2.3 del Regolamento EU), pur con il limite - invalicabile dallo Stato membro - della secretazione del documento da parte della Commissione Europea;

(ii) o quanto meno, proporre istanza ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 per l'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

Ebbene i Ricorrenti non hanno fornito alcuna prova di aver domandato l'esibizione del Contratto attraverso le suddette procedure all'uopo preposte, pretendendo di rimettere la questione direttamente al Giudice Cautelare.

Come noto, invero, al fine di valutare l'ammissibilità dell'azione *ex art. 700 c.p.c.* occorre verificare se, in astratto (e, quindi, indipendentemente dalle ragioni che in concreto ostino all'esercizio dell'azione o la rendano infondata nel merito), l'ordinamento appresti una forma di tutela tipica tale da consentire il conseguimento, in via d'urgenza, della tutela innominata prevista dagli artt. 700 ss. c.p.c.. Il ricorso alla cautela innominata è, pertanto, inammissibile allorché l'istante possa concretamente disporre, o magari abbia già usufruito, di un'azione tipica in grado di raggiungere un equivalente grado di abilità ad assicurare gli effetti della decisione di merito – circostanze, queste ultime, entrambe presenti per i Ricorrenti.



La giurisprudenza è corale nel ritenere che: “*Il ricorso ex art. 700 c.p.c. è finalizzato ad apprestare una tutela cautelare a fronte di esigenze non espressamente previste dai procedimenti cautelari tipici. Esso ha, in sostanza, una funzione sussidiaria ovvero residuale. Lo stesso tenore letterale della norma evidenzia tale caratteristica del ricorso ex art. 700 c.p.c.: pertanto esso è esperibile solo quando non siano utilizzabili altre misure cautelari e cioè allorché non sia previsto un provvedimento tipico”¹².*

Conseguentemente, il Ricorso alla tutela atipica di cui all’art. 700 c.p.c. non è ammissibile.

b. Ineseguibilità della misura cautelare richiesta.

Nonostante la presente difesa sia conscia del contrasto giurisprudenziale sussistente in merito all'ammissibilità di un provvedimento d'urgenza diretto a un *facere* infungibile, si ritiene che per le caratteristiche proprie del caso di specie, debba essere data precedenza a quell'orientamento più recentemente confermato e che appare maggiormente condiviso per cui “è ***inammissibile un provvedimento d'urgenza che sia diretto a cautelare un obbligo per sua natura incoercibile [quale la manifestazione di volontà di far rivivere un rapporto contrattuale terminato e non più voluto, n.d.r.], allorché il bene destinato a soddisfare l'interesse del creditore possa essere prodotto unicamente dall'attività del debitore, rimanendo in questo caso come unica tutela possibile la domanda [nel merito e non per via cautelare] di risarcimento del danno subito*”¹³.**

¹² Cass. Civ. SS.UU., 23 luglio 2019, n. 19889; Cass. Civ. , Sez. Lav., 25 maggio 2016, n. 10840; Trib. Napoli, Sez. XIV, 3 gennaio 2020; Trib. Milano, 17 maggio 2019; Trib. Torino, Sez. I, 13 maggio 2019; Tribunale di Milano, 2 marzo 2002; Tribunale di Firenze, 9 maggio 2002.

¹³ Trib. Palermo, 28 luglio 1995, in *Il foro it.* 1996, p. 2252; nello stesso senso, Trib. Monza ord. 21 maggio 2014; Trib. Milano, 2 ottobre 1997, in *Il foro it.* 1998, p. 244; Trib. Firenze, 30 ottobre 2000, in *Foro toscano* 2001, pag. 42 con nota di BERTACCHINI; in particolare, secondo il Trib. Roma, 12 settembre 2002, in *Foro it.* 2002, I, 3207, con nota di PALMIERI: “*Posto che: a) non è ammissibile la condanna all'adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto un "facere" infungibile; b) attraverso la tutela cautelare atipica non può essere alterata la struttura dei rapporti sostanziali discendenti da un contratto; non sussistono i presupposti per accogliere il reclamo proposto avverso l'ordinanza che aveva rigettato il ricorso con cui un'impresa fornitrice di prodotti destinati alla cosmesi chiedeva di inibire in via d'urgenza l'interruzione delle relazioni commerciali intrattenute con il committente,*



Orbene, nel caso di specie, in disparte la circostanza dirimente sopra dedotta in base alla quale Pfizer Italia non è il soggetto giuridico firmatario del Contratto, non è titolare della fornitura né si occupa della produzione del Vaccino (che, lo si ripete, è curata e gestita fuori dall'Italia), il bene destinato a soddisfare l'interesse dei Ricorrenti (i.e. la fornitura del Vaccino) può essere prodotto unicamente dall'attività del debitore e, quindi, unica tutela possibile in questo caso sarebbe – a tutto voler concedere – l'eventuale risarcimento del danno – nel merito e non per via cautelare – sempre che si verifichi e si dimostri il presupposto inadempimento (elemento che, nel caso *de quo* manca come allegato dagli stessi Ricorrenti, cfr. pag. 13, nota 11 del Ricorso).

Del resto, con specifico riguardo alla consegna del Vaccino, anche in considerazione delle complessità sottese alla movimentazione e conservazione dello stesso (come noto deve essere conservato e trasportato alla temperatura di – 70 gradi), l'ordine che asseritamente sarebbe disposto da Codesto Ill.mo Giudice non potrebbe nemmeno essere messo in esecuzione potendo avvenire solo ed esclusivamente in ragione di complessi protocolli organizzativi determinati da esigenze logistiche peculiari e convenuti tra i diversi soggetti interessati primi tra tutti l'Italia, il Commissario, le Regioni, le strutture sanitarie, etc..

Anche per questo profilo, quindi, il Ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile.

***c. Difetto di strumentalità dell'azione cautelare rispetto all'incardinando
procedimento di merito.***

I Ricorrenti hanno chiesto all'Intestato Tribunale di assumere provvedimenti inidonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della pronuncia che, solo tautologicamente, hanno dedotto di voler perseguire nel successivo giudizio di merito.

nonché il conferimento ad altra impresa dell'incarico di provvedere alla fornitura degli stessi prodotti”.



Nel Ricorso, invero, i Ricorrenti non hanno esplicitato chiaramente la *causa petendi* né il relativo *petitum* configurando pieno difetto di strumentalità della cautela azionata in questa sede.

La giurisprudenza, sul tema della strumentalità della cautela ha stabilito che: “*Nel procedimento cautelare ante causam è necessario che il soggetto che invoca tutela espliciti la causa petendi ed il petitum che formeranno oggetto del giudizio di merito conseguente, onde consentire alla controparte di difendersi adeguatamente in relazione alla cautela invocata e al giudice di compiere un idoneo accertamento sulla propria competenza e sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare*”¹⁴.

Anche questo stesso Tribunale è del medesimo avviso: “*nonostante l’art. 700 c.p.c. non individui esplicitamente tutti i presupposti e gli effetti che si possono ottenere con il provvedimento d’urgenza – è opinione costante della giurisprudenza come l’indicazione degli estremi della successiva azione di merito sia un elemento indefettibile della domanda cautelare*” (cfr. Tribunale di Roma, Ordinanza 6475/2020)¹⁵.

Solo l’indicazione degli elementi costitutivi dell’instauranda azione di merito avrebbe consentito, infatti, di verificare: *(i)* il carattere strumentale rispetto al diritto cautelando; *(ii)* la competenza del giudice adito; *(iii)* il carattere anticipatorio del provvedimento richiesto; *(iv)* l’adeguata tutela del soggetto destinatario passivo dell’azione, il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare.

Elementi, questi appena elencati, tutti carenti nel Ricorso.

La domanda proposta dai Ricorrenti, pertanto, si palesa per l’assoluta genericità con riferimento a quanto pretendono di veder accertato nell’ipotetico successivo giudizio

¹⁴ Trib. Nola, 20 maggio 2020; Tribunale di Roma, Sez. XVI, 25 marzo 2019, dott. Scerrato; Tribunale di Torino, Ord. 15 ottobre 2018; Trib. S. Maria Capua V., Sez. Fer. 16 agosto 2016.

¹⁵ Il Tribunale di Roma incuneandosi nel filone giurisprudenziale dominante (conf. a Trib. Lodi 23/8/2019) ha individuato analiticamente le ragioni a sostegno della ricostruzione della domanda cautelare.



di merito il cui esperimento, in prima istanza e a loro infondato dire, avrebbe rischiato di cagionare loro un danno che non risulta in alcun modo dedotto o dimostrato nel Ricorso (v. *amplius* il par. III.C che segue).

Più nel dettaglio i Ricorrenti hanno paventato la volontà di incardinare la successiva fase di merito limitandosi ad annunciare una domanda risarcitoria assolutamente generica, oltre che indeterminata e quindi nulla, per l'Avv. Ursini e addirittura a non fare cenno ad alcuna ipotetica domanda per le Associazioni: da cui discende un ulteriore profilo di inammissibilità del Ricorso, come sopra già dedotto.

d. Sulla non accessorieta' della fase cautelare rispetto alla fase di merito.

Ulteriore profilo di inammissibilità del Ricorso si rinviene nella natura **irreversibilmente** anticipatoria della cautela richiesta che, ove accolta, non sarebbe più utilmente revocabile all'esito della successiva fase di merito.

Al proposito la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che: "*Non si può far luogo ad una tutela integralmente anticipatoria, esaustiva del contenuto del futuro giudizio di merito, del quale non possono essere anticipati in modo irreversibile gli esiti*" (cfr. Tribunale di Modena, 05 maggio 2010, decr., www.giuraemilia.it; conf. Trib. Monza-Desio, 16 ottobre 2003, G. ,er- 04, I, 672; Trib. Modena 17 giugno 2003, F. pad. 04,1,116).

Nel caso di specie, invece, i Ricorrenti hanno articolato richieste di cautela che, sostanzialmente, finirebbero col produrre effetti irreversibili non revocabili all'esito del merito. Per dirne una, esibito il Contratto in via cautelare, la successiva azione di merito (sempre che a quel punto i Ricorrenti la incardinassero) che lo dichiarasse non dovuto sarebbe inattuabile, non potendosi revocare l'ormai avvenuta esibizione del Contratto (o la consegna dei Vaccini).

Ne discende un ulteriore profilo di inammissibilità del Ricorso.



V. NEL MERITO.

Venendo al merito della domanda avversaria, si rileva la manifesta assenza dei due imprescindibili presupposti dell'azione, quali il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Per ordine.

V.A) SULL'INSUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS.

Da tutto quanto sin qui dedotto, emerge chiaramente che la pretesa avversaria difetta di qualunque parvenza del buon diritto.

Si è già dedotto e provato *inter alia*, che:

- (i) i Ricorrenti non vantano alcun diritto soggettivo, ma tutt'al più un interesse legittimo non tutelabile in questa sede e, invero, nemmeno il Giudice civile potrebbe ordinare alcunché al Potere Esecutivo, salvo il dedotto conflitto di attribuzione;
- (ii) il Contratto è secretato dalla Commissione Europea il che impedisce a chiunque di accedervi;
- (iii) Pfizer Italia non è legittimato passivo rispetto alla domanda, non ha la giuridica disponibilità dei beni (i.e. il Contratto e Vaccini) oggetto della misura cautelare.

Ciò premesso, e senza che le considerazioni che seguono possano in alcun modo essere interpretate come implicita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Pfizer Italia che, lo si ribadisce, non è parte del contratto e non è in alcun modo coinvolta nella "filiera" dei vaccini, non potrà comunque mancarsi di osservare quanto in appresso.

Appare assorbente di ogni altra considerazione, invero, che **nessun inadempimento può essere seriamente contestato a "Pfizer"**, proprio **stando alla stessa prospettazione dei fatti resa dai Ricorrenti!**

A dire degli stessi Ricorrenti (cfr. pag. 7 e 8 del Ricorso), infatti, il Contratto concluso dalla casa farmaceutica prevederebbe tempi di consegna delle dosi di Vaccino misurati su base trimestrale, con la prima *deadline* al **31 marzo 2021**.



Il che significa che prima di tale data (che cadrà 21 giorni dopo la celebrazione della prima udienza del presente procedimento!) “Pfizer” non potrebbe in alcun caso essere considerata inadempiente (sempre ammesso che il dedotto inadempimento possa essere verificato in base alla Legge Italiana). E lo confermano *verbatim* gli stessi Ricorrenti: “è impossibile portare da subito in giudizio l’azienda farmaceutica in base a un rinvio di una consegna settimanale ma bisogna attendere i tre mesi per aver certificato il problema” (cfr. pag. 7 del Ricorso) (*sic!*).

Senza considerare che, stando alle stesse fonti su cui la controparte fonda il proprio apparato argomentativo, la stampa *on line*, ad oggi, “Pfizer” risulta aver ampiamente recuperato quell’insignificante ritardo nella consegna delle dosi (cfr. schermata sito *web* Adnkronos, *sub doc. 18*) annunciato a metà gennaio, riportando immediatamente il volume delle consegne ai livelli di perfetta aderenza agli impegni contrattuali assunti che, lo si ripete, comunque prevederebbero esclusivamente termini trimestrali. Sempre la stampa ha, infatti, da tempo dato atto del fatto che il presunto rallentamento del 16 gennaio u.s. è stato funzionale ad assicurare un aumento della produzione (e delle consegne) per i prossimi mesi (cfr. schermata sito *web* Adnkronos, *sub doc. 19*) e non una riduzione.

Le Associazioni e l’Avv. Ursini riferiscono poi che in virtù della specifica autorizzazione di EMA e AIFA da ultimo sopraggiunta, è possibile estrarre da una unica fiala non più 5 ma 6 dosi di Vaccino e lamentano che “Pfizer” possa approfittare di tale possibilità consegnando meno fiale.

È singolare come le controparti riescano a fare di quello che dovrebbe essere un vantaggio per la collettività che loro stessi assumono di rappresentare, un ennesimo motivo di contestazione, scadendo nel più classico dei processi alle intenzioni.

La possibilità di estrarre sei dosi di Vaccino (anziché cinque) da una singola fiala, come ha chiarito la stessa Agenzia Europea del Farmaco, è possibile poiché ognuna di queste contiene già 0.45 ml di vaccino, quantità sufficiente a ricavare sei dosi da 0.3 ml (previa diluizione), da estrarre utilizzando siringhe e/o aghi a basso volume



morto (cfr. “*Product Information as approved by the CHMP on 8 January 2021, pending endorsement by the European Commission*”, sub **doc. 20**). Di talché, a quanto noto, il Governo Italiano ha prontamente provveduto a dotare il personale sanitario attivo nella somministrazione dei vaccini delle specifiche siringhe necessarie ad estrarre in sicurezza la sesta dose, così consentendo agli operatori di non dover gettare via il farmaco eventualmente residuo in ogni fiala.

Se la preoccupazione dei Ricorrenti fosse davvero quella di assicurare ai consociati quanti più vaccini possibili, quale migliore occasione di questa?

Comunque non si vede come – anche dalla erronea prospettazione dei fatti dedotta *ex adverso* – questa nuova circostanza possa in qualche modo essere connessa ad un ipotetico inadempimento di “Pfizer”, comunque, non ravvisabile né minimamente provato.

E allora, rammentato che il Giudicante, quando si trovi a decidere sulle domande cautelari debba “*procedere ad un preventivo calcolo di probabilità intorno a quello che potrà essere il contenuto del futuro provvedimento principale*” (cfr. Calamandrei, La sentenza dichiarativa di fallimento come provvedimento cautelare, in Riv. dir. comm, 1936, I, pag. 279 ss. pag. 300 e ss.) che presuppone l’inadempimento del convenuto, ove ravvisi un prevedibile rigetto delle richieste formulate per la successiva fase di merito, non potrà che rigettare anche il ricorso cautelare per insussistenza del suddetto requisito. L’assenza di qualunque inadempimento imputabile a “Pfizer” e dal cui accertamento possa discendere un qualunque “buon diritto” dei Ricorrenti, rende definitivamente inammissibile la domanda cautelare poiché sfornita anche del necessario requisito del *fumus boni iuris*.

V.B) IN CONCLUSIONE SULL’ASSENZA DEL FUMUS. LA SIMULTANEA SUSSISTENZA DEI DUE REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE.

L’assenza del *fumus* rispetto al presunto diritto per cui le controparti hanno agito, rende superflua la verifica circa la sussistenza del rischio che tale insussistente diritto venga immanentemente e irreparabilmente pregiudicato.



La giurisprudenza non lascia spazio ad interpretazioni: **i due presupposti di concessione della misura cautelare, non sono alternativi dovendo infatti coesistere simultaneamente.**

“La sospensione della esecuzione di una delibera assembleare di cui è stata chiesta la pronuncia dell'annullamento ovvero la declaratoria della nullità può essere cautelatamente concessa, a norma dell'art. 2378, comma 3 e 4, c.c., solo se il giudice accerta: 1. che effettivamente, sia pure a livello di fumus, la delibera impugnata è inficiata da vizi di legittimità che ne comporterebbero l'annullabilità ovvero la nullità; 2. che l'opponente, per effetto della mancata sospensione, finirebbe per subire un danno illecito superiore a quello che legittimamente subirebbe la società ove la sospensione sia, viceversa, accordata (periculum in mora)” (cfr. Trib. Napoli, 22 novembre 2016).

Pur bastando la già dedotta assenza del *fumus*, si rileva che nemmeno del *periculum in mora*, v'è alcuna traccia nelle prospettazioni avversarie e meno ancora nella realtà dei fatti.

Per completezza si osserva comunque quanto segue.

V.C) L'INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA.

Fermo restando, come detto, che l'assenza del *fumus boni iuris* è da sola sufficiente ad escludere l'ammissibilità della misura cautelare, si rileva che il Ricorso avversario è altresì destituito dell'altro presupposto qual è il *periculum in mora* (cfr. *ex multis* Tribunale di Avezzano, 19 aprile 2005, *Merito* 2005, 9, 25; TAR Abruzzo, n. 631 del 2010).

E' opportuno sin da subito rilevare che il requisito del *periculum* non è stato nemmeno prospettato per le Associazioni ricorrenti, mentre risulta soltanto (seppur non sufficientemente, come si vedrà) accennato per il solo Avv. Ursini: il che appare già dirimente ai fini dell'inammissibilità del ricorso quanto meno per le due Associazioni. In termini generali val la pena di rammentare che a norma dell'art. 700 c.p.c. *“...chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo*



diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chieder con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito”.

La tutela atipica è quindi esperibile solo laddove sussista e sia provato, oltre al *fumus boni iuris*, anche il *periculum* del pregiudizio imminente e irreparabile che, in assenza del provvedimento cautelare, potrebbe gravare sul ricorrente¹⁶.

Specificamente, proprio “la legittimazione del Codacons deve essere parametrata agli atti incidenti sulla propria sfera soggettiva: e, conseguentemente, idonei ad vulnerare con carattere al contempo di specificità e di immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti dallo stesso rappresentati” (cfr. TAR Lazio, I sez., 19 aprile 2010, n. 7459).

Alcuno dei requisiti in questione è stato dedotto e men che meno provato dai Ricorrenti.

Se è vero che il pregiudizio può ritenersi “imminente” qualora vi sia una congrua e vicina probabilità che l'evento dannoso si verifichi¹⁷, esso allora non può essere ravvisato nel caso di specie ove, come già diffusamente argomentato, se anche il Giudice disponesse l'esibizione del Contratto e la consegna in favore dell'Italia delle fiale, l'Avv. Ursini non riceverebbe senza ombra di dubbio il Vaccino nell'immediato (nemmeno rientrando nelle categorie con priorità).

¹⁶ “In tema di provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c., ai fini dell'ottenimento del provvedimento cautelare che autorizzi il ricorrente a soggiacere all'iniziativa del soggetto il cui diritto è contestato è necessario che da tale iniziativa derivi un pregiudizio imminente ed irreparabile e, cioè, un danno che debba essere immediatamente scongiurato in quanto, diversamente, non appare compiutamente ristorabile” (cfr. Tribunale di Venezia, 30 giugno 2016).

¹⁷ “Il riferimento all'imminenza del pregiudizio significa che il timore di danno non dev'essere legato a eventi ancora lontani nel tempo ma, com'è stato detto, “incombere con vicina probabilità”: sotto questo profilo, l'imminenza è requisito della tutela urgente che pare correlato con il carattere preventivo della medesima. Tuttavia l'aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto di eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di 'pressante' o di 'impellente': è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso” (Tommaso 1988, 870).



Né una generica preoccupazione rispetto alla mera possibilità di un pericolo per la salute può in alcun modo integrare il dedotto requisito, atteso che “*Non sussistono i presupposti per l’emanazione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. a tutela del diritto alla salubrità dell’ambiente e alla salute dei cittadini, ove non sia provata l’attualità del danno denunciato, esulando dalla funzione giurisdizionale apprezzare la mera possibilità di un pericolo per la salute*” (cfr. Tribunale di Udine, 18 ottobre 1995, *Resp. civ. prev.* 96, 365).

D’altra parte, il pregiudizio dovrebbe anche essere “irreparabile” il che si verifica quando non sia integralmente rimediabile in equivalente pecuniario o con gli strumenti di reintegrazione in forma specifica (cfr. *ex multis* Tribunale di Lamezia Terme del 25 marzo 2011; Tribunale di Roma, ord. n. 6475 del 16 aprile 2020; Tribunale di Bari del 21 marzo 2014)¹⁸.

Si è detto che le deduzioni in punto di *periculum in mora* del Ricorso avversario non contemplano minimamente la posizione delle Associazioni, limitandosi a talune generiche considerazioni rispetto alla preoccupazione totalmente priva di senso – dell’Avv. Ursini di non ricevere (non di ricevere in ritardo, ma proprio di non ricevere affatto) il Vaccino in caso di mancato accoglimento del Ricorso. Argomentazioni peraltro tutte inammissibilmente destituite di ogni minima prova.

Per le Associazioni non è di certo sostenibile che il rischio temuto possa risiedere in una generica preoccupazione di ipotetici pericoli per il diritto alla salute della collettività, argomento questo nemmeno articolato dai Ricorrenti e che risulterebbe

¹⁸ L’irreparabilità del pregiudizio deve essere inteso nel senso di “*irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la tutela*” ma anche come “*insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all’esito del giudizio di merito*” come nel caso in cui “*l’istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio subito ma gli stessi si non appaiano in grado di assicurare una tutela soddisfattoria completa*”. (cfr. Tribunale di Lamezia Terme del 25 marzo 2011);

“*La giurisprudenza è univoca nell’affermare che il pericolo del verificarsi di un danno patrimoniale non costituisce un danno grave ed irreparabile, in quanto il danno patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento: il pregiudizio irreparabile sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso anche dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela*” (cfr. Tribunale di Bari del 21 marzo 2014).



comunque incompatibile con i concetti di imminenza ed irreparabilità richiesti ex lege nel senso ora chiarito.

Di conseguenza la domanda delle Associazioni è indubbiamente sfornita di *periculum*, e anche per questo andrà respinta.

Comunque quanto all'Avv. Ursini va detto, innanzitutto, che se un tentativo di argomentare rispetto al *periculum* viene ancorato alla presunta ridotta disponibilità di vaccini, nulla si deduce rispetto alla mancata esibizione del Contratto: l'esibizione del Contratto, in poche parole, non è posta in alcun rapporto di causa-effetto con ipotetici pregiudizi irreparabili e imminenti al Ricorrente. E d'altra parte non si vede come potrebbe essere.

Ne discende la logica conseguenza che la domanda cautelare di esibizione del Contratto dovrà essere respinta.

D'altra parte, sempre per l'Avv. Ursini è insussistente anche il dedotto rischio che il ritardo nelle consegne del Vaccino che, a suo dire, addirittura impedirebbe la sua vaccinazione (cfr. pag. 25 del Ricorso).

In sostanza il Ricorrente vorrebbe asserire, pur senza offrire alcuna evidenza probatoria, che, qualora non ottenesse, in via cautelare, la consegna dei vaccini in favore dell'Italia (quindi non la somministrazione per se stesso), rischierebbe di non ricevere affatto la vaccinazione e quindi subirebbe un pregiudizio alla salute.

Come si è già illustrato nei paragrafi che precedono, l'Avv. Ursini, stando alla sua stessa prospettazione della vicenda, non risulta incluso nelle categorie che accederanno con priorità ai Vaccini: il che interrompe qualunque rapporto di immediatezza tra la consegna dei Vaccini all'Italia e la somministrazione al Ricorrente.

D'altra parte se così non fosse e se cioè l'Avv. Ursini avesse effettivamente bisogno di Vaccino con urgenza dovrebbe riconoscere di non aver centrato il miglior strumento per la propria tutela né (ancora una volta) le corrette controparti, dovendo



agire in tutt'altra sede e con ben altre modalità per ottenere l'inserimento tra le categorie prioritarie e quindi l'immediata vaccinazione.

Del pari il dedotto presupposto del rischio di un pregiudizio caratterizzato da un'irreparabilità e gravità tali da rendere imprescindibile un intervento urgente non è ricavabili dalla generica preoccupazione di “*rovinose modifiche in merito al Piano*” o “*il grave rischio della mancata vaccinazione*” (cfr. pag. 25 del ricorso) dovendo il danno temuto essere precisamente individuato (cfr. Tribunale di Cassino del 27 maggio 2016¹⁹).

Al contrario la “*reparabilità*” del pregiudizio emerge *ictu oculi* dal Ricorso ove la controparte anticipa la propria intenzione, nel successivo giudizio di merito, di richiedere il ristoro di taluni presunti danni patrimoniali e non (cfr. pag. 25 del Ricorso).

E quindi non essendo discutibile che chiunque intenda tutelare il proprio diritto in sede cautelare *ante causam*, abbia l'onere di dimostrare quale sia il pregiudizio imminente e irreparabile al quale incorrerebbe se la misura cautelare gli venisse negata²⁰, e che nel caso di specie non solo l'onere non è stato soddisfatto ma nemmeno avrebbe mai potuto esserlo in quanto non sussiste alcun inadempimento di “Pfizer” né le misure richieste sono idonee alla produzione dello scopo paventato, anche il requisito del *periculum in mora* deve accertarsi definitivamente insussistente.

¹⁹ Il *periculum in mora* debba essere “accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza **obiettiva**, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, soprattutto con riferimento a quelle che possono determinare l'insoddisfazione del diritto. Il predetto requisito non può che consistere in un pericolo attuale, che trovi il proprio substrato nella realtà, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, non essendo possibile concedere un provvedimento d'urgenza soltanto sulla base di valutazioni soggettive del postulante (*vani timoris, iusta excusatio non est*)” (cfr. Trib. Cassino del 27 maggio 2016).

²⁰ Si veda Trib. di Cassino del 2016 “*in tema di misure cautelari, il pregiudizio irreparabile previsto dall'art. 700 c.p.c. sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto o relativo, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (spesso dotate anche di rilievo e protezione costituzionale), che rendono necessario un pronto e immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela, a pena di definitiva e irreversibile compressione della posizione minacciata (cfr. Trib Napoli 9.12.2009). **Grava sull'istante l'onere di allegare e provare la ricorrenza di un pregiudizio irreparabile che non può mai dirsi in re ipsa (Trib. (Ord.) Napoli, 19/05/2004).**”*



Per tale ulteriore ragione, voglia il Giudice dichiarare l'inammissibilità dell'invocata tutela cautelare per la manifesta insussistenza anche del *periculum in mora*, e per l'effetto, rigettare il Ricorso.

VI. SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE DEI RICORRENTI.

In via istruttoria si contesta l'efficacia probatoria di tutti i documenti prodotti dalla controparte non idonei a dimostrare alcuna delle pretese avversarie, privi di data certa e di qualunque elemento che consenta di attribuire affidabilità al loro contenuto e alla loro provenienza.

Quanto all'istanza per l'ammissione dell'interrogatorio formale *ex art. 230 c.p.c.* del legale rappresentante di Pfizer Italia, se ne eccepisce l'inammissibilità per essere innanzitutto incompatibile con la natura d'urgenza del ricorso cautelare, nonché per essere stata formulata in spregio alle disposizioni codicistiche e ai predominanti orientamenti giurisprudenziali, oltre che richiesta nei confronti di un soggetto, Pfizer Italia, privo della legittimazione passiva e dunque del tutto estraneo alle deduzioni avversarie.

Giova preliminarmente premettere che sussiste una generale incompatibilità tra il ricorso cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, che trova ragion d'essere proprio nell'urgenza di ottenere un provvedimento giurisdizionale che consenta di rispondere al *periculum*, e la fase istruttoria che, d'altra parte, determina un inevitabile e contraddittorio prolungamento dei tempi del processo. Ragione per cui, tenuto conto dell'esigenza di snellezza e celerità propria della procedura cautelare, l'attività istruttoria deve limitarsi alla sola assunzione di quei mezzi di prova che siano essenziali ed irrinunciabili ai fini della dimostrazione della probabilità dell'esistenza del diritto e del pericolo di danno cui esso è esposto²¹. Il che certamente non è ravvisabile nell'istanza istruttoria avversaria i cui capitoli di prova, oltre ad essere documentali – come la stessa controparte sostiene (*sic!*) – sono irrilevanti ai fini del presente giudizio, essendo del tutto ultronei rispetto alla domanda dei Ricorrenti e, a ben

²¹ TISCINI R., “*L'accertamento del fatto nei procedimenti con struttura sommaria*”, *Judicium*.



vedere, persino a qualsiasi domanda di risarcimento che dovesse essere formulata nel successivo giudizio di merito²².

I Ricorrenti, peraltro, hanno richiesto l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Pfizer Italia, società che, come già diffusamente argomentato, non ha alcun tipo di collegamento con il Contratto e la consegna all'Italia dei Vaccini, quindi con l'odierna controversia. L'interrogando perciò non può in alcun modo fornire veritiere e adeguate risposte ai capitoli di prova, già di per sé inammissibili in quanto generici e documentali, stante la propria mancata diretta conoscenza dei fatti oggetto di prova. È pacifico che l'interrogatorio formale, essendo diretto a provocare una confessione, è inammissibile ogni qual volta sia da escludere che il fatto rientri nella piena e diretta conoscenza dell'interrogando, ancor di più se è rappresentante legale di una società avente rilievo nazionale (cfr. *ex multis* Corte d'Appello di Ancona n. 47 del 2012; Tribunale di Roma n. 20522 del 2011; Tribunale di Parma, n. 4945 del 2006; Cassazione Civile n. 6816 del 1988).

Comunque anche i capitoli articolati per l'interrogatorio sono manifestamente inammissibili in quanto:

- 1) la circostanza *sub* capitolo 1) è priva di una specifica indicazione del fatto da provare, del momento temporale in cui si sarebbe svolto e, dunque, inammissibilmente generica oltre che irrilevante ai fini del decidere e da provarsi, tutt'al più, in via documentale;
- 2) il capitolo 2) è innanzitutto genericamente riferito a "Pfizer" senza alcuna precisa individuazione della società a cui si intenderebbe riferirsi (i.e. si pensi solo al fatto che in giudizio compaiono già due società "Pfizer"); ha altresì ad oggetto una circostanza suscettibile di prova documentale, è stato formulato in forma negativa e ha comunque ad oggetto il fatto e le determinazioni di un Autorità pubblica eu-

²² Cfr. "Il giudizio di rilevanza della prova impone la previa verifica della sua idoneità ad assicurare l'accoglimento di domande o eccezioni", Proto Pisani, *Appunti sulle prove civili*, in *FI*, 1994, V, 54; TARUFFO, SILVESTRI, 10; VERDE, *Prova (dir. proc. civ.)*, in *ED*, XXXVII, Milano, 1988, 619.



ropea, qual è l'EMA di comune scienza e conoscenza, che costituiscono fatto notorio e riscontrabili nella loro reale consistenza da documenti ufficiali e pubblici disponibili alla consultazione anche per i Ricorrenti, comunque avente ad oggetto una circostanza non contestabile né imputabile a Pfizer Italia e/o alla volontà della stessa; è formulato in maniera suggestiva e tendenziosa;

- 3) il capitolo 3) che ancora genericamente si riferisce a “Pfizer” senza che sia identificato esattamente il soggetto a cui intende riferirsi, oltre ad essere meramente ripetitivo del n. 1) e poi del n. 4), è inammissibile perché formulato in maniera del tutto generica senza indicare né a chi, né quando né tanto meno in che modo tale soggetto avrebbe “*annunciato*” (a chi? Quando? Dove? Come?) la presunta “*riduzione*” (rispetto a cosa?) delle consegne; per giunta considerato che la stessa controparte asserisce di aver già fornito la prova mediante la produzione di articoli di stampa, qui già contestati, evidentemente la prova documentale non può essere sostituita da quella orale;
- 4) il capitolo 4), è inammissibilmente generico oltre che assolutamente ultroneo e irrilevante ai fini del decidere, anche per quanto dedotto *sub* 1 e 4.

Per i suesposti motivi, la richiesta istanza per interrogatorio formale dovrà essere respinta.

* * *

Per tutto quanto precede, Pfizer Italia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede a questo Ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*, di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE,

- a) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Civile in favore del Giudice Amministrativo e/o delle Autorità Europee e, per l'effetto, rigettare la domanda;



- b) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle Associazioni e dell'Avv. Ursini e quindi l'inammissibilità del Ricorso, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, *rigettare* il Ricorso;*
- c) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Pfizer Italia S.r.l., in quanto parte estranea ai fatti dedotti nel Ricorso e inidonea ad ottemperare a qualsivoglia provvedimento dovesse assumere l'On.le Tribunale adito e, per l'effetto, *disporre* l'estromissione di Pfizer Italia S.r.l. dal presente giudizio con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità ovvero rigetto del Ricorso, per tutte le ragioni esposte in narrativa;*
- d) accertare e dichiarare la nullità del Ricorso e/o della domanda di merito per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, *rigettarlo* con ogni più ampia formula e statuizione;*

IN VIA PRELIMINARE, IN SUBORDINE,

- e) nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del Ricorso per difetto dei presupposti tipici di cui all'art. 700 c.p.c. e, per l'effetto, *rigettare* il Ricorso formulato *ex adverso*;*

NEL MERITO,

- f) **in via principale, di merito,** accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del Ricorso nonché in ragione dell'insussistenza dei requisiti di legge del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e della totale carenza di prova della domanda attorea, per tutto quanto dedotto in narrativa e, per l'effetto, *rigettare* il Ricorso con ogni più ampia formula;*

IN VIA ISTRUTTORIA,

- g) accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutti i capitoli di prova formulati *ex adverso* e *rigettare* la richiesta di interrogatorio formale *ex art. 230 c.p.c.*;*

IN OGNI CASO,



con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente atto non contiene una domanda riconvenzionale e dunque non si è determinato alcun aumento del valore della causa.

Con ogni più ampia riserva.

* * *

Si depositano, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti in copia:

- 1) Articoli sul sito *web* Codacons sull'insussistente obbligo di Pfizer di esibire il Contratto;
- 2) Articoli di stampa sull'insussistente obbligo di Pfizer di esibire il Contratto;
- 3) Schermata sito *web* Codacons, "*Pfizer ritarda la consegna: scarica il modulo per chiedere il risarcimento!*";
- 4) Lab GediDigital- Aggiornamenti Vaccino;
- 5) Comunicazione Commissione Europea - Stella Kyriakides;
- 6) Articolo Codacons CalcioMercato;
- 7) Articolo Codacons LinKiesta;
- 8) Piano Vaccini 12 dicembre 2020;
- 9) Piano Vaccini 02 gennaio 2021;
- 10) Piano Vaccini 08 febbraio 2021;
- 11) Nuovo Piano Vaccini, il Sole 24 Ore;
- 12) Governo, Dosi Vaccini per Regione;
- 13) Fanpage, Articolo Liliana Segre;
- 14) ilDubbio, Vaccino Avvocati;
- 15) ANSA Vaccini Insegnanti e Scuola;
- 16) TVSvizzera Vaccini Giovani;
- 17) Visura CCIAA Pfizer Italia S.r.l. estratta in data 4 marzo 2021;
- 18) Adnkronos, Vaccini Ritardo Superato;



19) Adnkronos, Aumento Produzione Vaccini;

20) Commissione Europea, “*Product information approved by CHMP*”;

21) Fascicolo del Giudizio.

Roma, 5 marzo 2021

Avv. Raffaella Quintana

Avv. Alberto Angeloni

Avv. Giuseppina Leoncavallo

(firmato digitalmente)

